DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001458	**20/07/2026**

OGGETTO: A.G.P. - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001700 DEL 14/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 8 (otto) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 75 (settantacinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 4 (quattro) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 20/07/2026 12:36 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 20/07/2026 16:20* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 20/07/2026 18:28 Luca TALIENTO	*Firmato Digitalmente il 20/07/2026 18:09* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 20/07/2026 18:29
Luca TALIENTO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Proposta N.ro 0001700/2026

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria formulata dai competenti Uffici della U.O.S. "Acquisizione Servizi" e della proposta del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO

che, con Determinazione Dirigenziale n.9550 del 24/08/2021 e per le motivazioni ivi contenute, veniva aggiudicata, in favore della società NB Consulting di Nicola Barberini, la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO), di durata triennale, per un valore complessivo pari ad € 43.146,00 i.e., oltre opzioni di proroga per ulteriori 24 mesi

che il contratto sottoscritto tra le parti aveva decorrenza dal 20/09/2021 e scadenza al 19/09/2024

che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1763 del 30/08/2024, le cui motivazioni si abbiano quivi richiamate, veniva esercitata la predetta opzione di proroga delle prestazioni contrattuali, per il periodo di 12 mesi (20/09/2024-19/09/2025), alla scadenza prorogato per i residuali 12 mesi contrattualmente previsti, giusta Deliberazione del Direttore Generale n.8234 del 03/10/2025 (20/09/2025-19/09/2026)

Considerato

che, nell'esercizio dell'attività istituzionale, l'ASL BA gestisce un rilevante patrimonio di dati e informazioni, in gran parte di natura sensibile e sensibilissima, in ragione dell'utenza che si avvale dei servizi sanitari

che questa Amministrazione ha da tempo adottato misure di sicurezza, attribuzioni interne ed esterne di responsabilità, documenti e procedure utili a rendere effettivi gli adempimenti normativi e regolamentari in materia di privacy

che, tuttavia, in considerazione della notevole portata e complessità della materia, della dimensione multi operativa nella quale l'ASL BA è chiamata ad operare (sanitaria, amministrativa, tecnica ed informatica) e della natura iper specialistica dei correlati adempimenti, si rende necessario garantire un servizio di supporto al DPO aziendale nell'esercizio dei compiti che gli sono assegnati, sia sotto il profilo giuridico, amministrativo e organizzativo che sotto il profilo tecnico, con la messa a disposizione di una piattaforma informatica per la gestione automatizzata dei predetti adempimenti, attesa, altresì, la carenza di un'adeguata struttura organizzativa del competente Ufficio

Acquisito, dal predetto DPO, il Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di supporto specialistico allo stesso, finalizzato a garantire l'adempimento efficace e conforme degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché dalle Linee guida e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, giusta nota prot. n.37092 del 06/05/2026, integrata dalla successiva comunicazione prot. n.39418 del 13/05/2026

Evidenziato

che le attività oggetto del presente appalto configurano servizi di natura intellettuale e che, per il loro affidamento, trovano applicazione le procedure del codice dei contratti pubblici e non quelle per gli incarichi professionali di cui agli artt. 2222 e ss del codice civile, tenuto, altresì, presente che, per l'l'espletamento del servizio, l'affidatario necessiterà di una specifica organizzazione funzionale al perseguimento dei bisogni dell'Azienda

che i competenti Uffici dell'Area Gestione Patrimonio, sulla base dell'acquisito Capitolato Tecnico, hanno predisposto la documentazione amministrativa di propria competenza, funzionale all'indizione della nuova procedura di gara

che il Responsabile SPP aziendale, all'uopo interpellato dai precitati Uffici, giusta nota prot.42870 del 26/05/2026, ha comunicato che non è prevista la redazione del D.U.V.R.I., attesa la natura dei servizi da affidare ed ha allegato, al solo fine di informare il fornitore in merito ai rischi potenzialmente presenti in Azienda, l'Informativa ai lavoratori (nota prot. n.44758 del 03/06/2026)

che il valore della presente procedura è stato stimato in complessivi € 140.000,00 Iva esclusa, su base triennale

che è prevista l'opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per ulteriori 12 (dodici) mesi, di talchè il quadro economico della procedura è riepilogato nella seguente tabella:

Valore stimato 36 mesi i.e.	Valore proroga 12 mesi i.e.	TOTALE i.e.
€ 140.000,00	€ 46.666,67	€ 186.666,67

che i servizi in parola non rientrano tra quelli elencati nel D.P.C.M. del 11.07.2018, per i quali sussiste l'obbligo degli Enti dei SSN di approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, del Soggetto Aggregatore regionale

che, ad ogni buon conto, allo stato non vi sono iniziative attive di quest'ultimo né della Centrale di Committenza Consip S.p.a. concernenti i servizi in argomento

Visto il regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia comunitaria, approvato giusta Deliberazione del Direttore Generale n.125 del 21/01/2025

Vista la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che costituisce, altresì, progettazione ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., rinviando, per il DGUE, al format strutturato messo a disposizione dalla piattaforma MEPA:

- ✓ Lettera di invito e relativi documenti allegati:
 - All. I Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei Dati
 - All. II Informativa GDPR Gare d'Appalto
 - All. III Schema di offerta economica
 - All. IV Patto di integrità
 - All. V Dichiarazione ai fini dell'applicazione degli artt. 35 c. 4, lett. a) e 36 c. 2 del D.lgs. n.36/2023
- ✓ Capitolato Tecnico
- ✓ Capitolato d'oneri/Schema di contratto

Rilevato che la procedura di gara in oggetto rientra nella Programmazione triennale per l'acquisizione di beni e servizi, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.2655 del 31/12/2025 di adozione del bilancio pluriennale di previsione esercizi 2026/2028 – CUI: S06534340721202600003

Ritenuto, pertanto, di indire la presente procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di supporto specialistico al Data Protection Officer (DPO) dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., di durata triennale e per un valore complessivo a base d'asta stimato in € 140.000,00 oltre Iva, invitando tutti gli Operatori Economici iscritti alla categoria MEPA "Servizi di supporto specialistico", sotto categoria "Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)"

Individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Progetto nella dott.ssa Vita Maria Piizzi, Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione Patrimonio; il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art.15, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nel dott. Gaetano Paolo Calabrese, Collaboratore Amministrativo professionale Senior U.O.S. "Acquisizione Servizi" dell'AGP; il RUP sarà affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), a nominarsi anteriormente alla stipula dello stesso, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di approvare i seguenti atti della presente procedura concorsuale finalizzata all'affidamento del servizio di supporto specialistico al Data Protection Officer (DPO) dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso, che costituiscono, altresì, progettazione del servizio in argomento, ai sensi dell'art. 41, comma 12, D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., dando atto che per il DGUE strutturato si rinvia al format implementabile direttamente sulla piattaforma MEPA:

- ✓ Lettera di invito e relativi documenti allegati:
 - All. I Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei Dati
 - All. II Informativa GDPR Gare d'Appalto
 - All. III Schema di offerta economica
 - All. IV Patto di integrità
 - All. V Dichiarazione ai fini dell'applicazione degli artt. 35 c. 4, lett. a) e 36 c. 2 del D.lgs. n.36/2023
- ✓ Capitolato Tecnico
- ✓ Capitolato d'oneri/Schema di contratto

di indire, per l'effetto, apposita procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio in parola, mediante utilizzo della piattaforma MEPA, per la durata di 36 (trentasei) mesi, stimando un valore presunto triennale dell'appalto pari ad € 140.000,00 Iva esclusa, invitando tutti gli Operatori Economici iscritti alla categoria MEPA "Servizi di supporto specialistico", sotto categoria "Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)"

di dare atto

che la procedura è strutturata nei seguenti termini:

- ✓ Lotto unico ed indivisibile, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., funzionale ad una gestione unitaria e ottimizzata del servizio
- ✓ Criterio di Aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.
- ✓ Durata dell'appalto fissata in 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio
- ✓ Opzione di proroga di 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto ovvero alle condizioni economiche di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante
- ✓ Valore complessivo dell'appalto, comprensivo della sopra richiamate opzioni, stimato in € 186.666,67 (IVA esclusa), il tutto come previsto e descritto in maniera dettagliata nella Lettera d'Invito

che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Vita Maria Piizzi, Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione Patrimonio; il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art.15, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii., è il dott. Gaetano Paolo Calabrese, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior della U.O.S. "Acquisizione Servizi" - AGP; Il RUP sarà affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), a nominarsi anteriormente alla stipula dello stesso, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii.

che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi, previste dalla vigente normativa

di demandare all'Area Gestione Patrimonio la rettifica di eventuali errori materiali presenti negli atti di gara, nonché l'eventuale proroga dei termini di presentazione delle offerte, mediante adozione di apposita Determinazione dirigenziale, ai sensi dell'all. a) della D.D.G. n.1064 del 18/06/2019

di disporre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 D.lgs. n. 36/2023, si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

REGIONE PUGLIA

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI. *CIG*	**LETTERA INVITO**

AREA GESTIONE PATRIMONIO – U.O.S. ACQUISIZIONE SERVIZI
patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Sommario

Premesse

ART. 1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 4

ART. 2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7

2.1 Chiarimenti 7

2.2 Comunicazioni 8

ART. 3 FORMA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 8

3.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata 8

3.2 Requisiti di ordine generale e cause di esclusione 8

3.3 Self cleaning 9

3.4 Altre cause di esclusione 9

3.5 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova 10

3.6 Indicazioni sui Requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE 11

3.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili 11

ART. 4. AVVALIMENTO 12

ART. 5. SUBAPPALTO 13

ART. 6. SOPRALLUOGO 14

ART. 7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 14

ART. 8. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 15

8.1. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) INTEGRATO 16

8.2. Documentazione in formato digitale comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'A.N.A.C. 16

8.3. Dichiarazione sostitutiva di conformità GDPR UE 2016/679 (Allegato I) 16

8.4. Patto di integrità (Allegato IV) 17

8.5. (eventuale) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente, con la quale si attesta che tutti i documenti provenienti da soggetti terzi sono conformi all'originale. 17

8.6. Documentazione in caso di AVVALIMENTO. 17

8.7 (eventuale) in caso di R.T.I. già costituito 17

8.8 (eventuale) in caso di Consorzi ordinari o GEIE già costituiti 17

8.9 (eventuale) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 17

8.10 (eventuale) per le aggregazioni di retisti: 18

8.11 (eventuale) per le aggregazioni di retisti: 18

8.12 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 18

ART. 9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 19
ART. 10. BUSTA TECNICA 20
ART. 11. BUSTA ECONOMICA 22
ART. 12. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 23
ART. 13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 28
13.1 Nomina della Commissione Giudicatrice 29
13.2. Apertura delle offerte tecniche ed economiche 29
13.3. Anomalia dell'offerta 30
ART. 14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 31
ART. 15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI 33
ART. 16. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 35

Allegati:

- ✓ Lettera di invito e relativi documenti allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - All. I Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla protezione dei Dati
 - All. II Informativa GDPR Gare d'Appalto
 - All. III Schema di offerta economica
 - All. IV Patto di integrità
 - All. V Dichiarazione ai fini dell'applicazione degli artt. 35 c. 4, lett. a) e 36 c. 2 D.Lgs. n.36/2023
- ✓ Capitolato Tecnico
- ✓ Capitolato d'oneri/Schema di contratto

ART. 1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

Premesse

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del giorno 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito GDPR è in vigore del 24 maggio 2016 e applicabile sul territorio nazionale a partire dal giorno 25 maggio 2018.

Con questo regolamento, la Commissione europea si propone come obiettivi quello di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE), restituendo ai cittadini il controllo dei propri dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE.

A tali disposizioni l'ordinamento nazionale si è adeguato con il D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e con il D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 in tema di Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati.

La normativa europea introduce la figura del Data Protection Officer, in sigla DPO, obbligatoria per il titolare o il responsabile del trattamento dei dati qualora sia effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico.

L'Asl della provincia di Bari gestisce un patrimonio di dati e informazioni in gran parte di natura sensibile e sensibilissima per i cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari.

Da tempo la Azienda Sanitaria della Provincia di Bari ha adottato misure di sicurezza, attribuzioni interne ed esterne di responsabilità, documenti e procedure utili a rendere effettivi gli adempimenti normativi e regolamentari in materia di privacy.

A tal riguardo con Deliberazione del Direttore Generale n. 2069 del 24 novembre 2021 ha individuato al proprio interno una figura professionale alla quale ha affidato l'incarico di DPO aziendale, il quale, in ragione della dimensione multi operativa nella quale opera la Asl di Bari (problematiche di natura sanitaria,

amministrativa, informatica, ecc.), nonché della natura iperspecialistica dei correlati adempimenti e della carenza di un'adeguata struttura organizzativa del competente Ufficio, ha richiesto di essere supportato nell'esercizio dei compiti che gli sono assegnati.

Alla luce della notevole portata e complessità della materia in esame e della rilevanza estrema delle politiche di sicurezza dei dati in materia di salute, l'Asl di Bari intende, quindi, affidare all'esterno un servizio di supporto specialistico sia giuridico, amministrativo e organizzativo in materia di protezione dei dati personali per la messa a norma ed il conseguente rispetto degli ambienti e obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché gli adempimenti e obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che tecnico, che preveda, tra l'altro, la messa a disposizione di una piattaforma informatica per la gestione automatizzata degli adempimenti privacy.

Le attività di supporto specialistico al DPO configurano servizi di natura intellettuale e per il loro affidamento si applicano le procedure del codice dei contratti pubblici non quelle per gli incarichi professionali di cui agli articoli 2222 e ss. del codice civile.

Infatti, in questo quadro, l'elemento qualificante l'appalto di servizi, oltre alla complessità dell'oggetto e alla predeterminazione della durata dell'incarico, è la circostanza che l'affidatario dello stesso necessiti, per il suo espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell'ente.

Ne deriva che il confine fra contratto d' opera intellettuale e contratto d' appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.

L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest' ultimo in ordine al profilo organizzativo, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore.

Con tale affidamento, pertanto, la Asl intende individuare un soggetto in capo al quale prefigurare l'obbligo di organizzare le attività in funzione di una risposta complessiva alle esigenze del DPO aziendale.

Conseguentemente, con la presente lettera di invito e relativi documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si invitano gli Operatori Economici a presentare offerta per l'affidamento del servizio di supporto specialistico al Data Protection Officer (DPO) dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

Il servizio è finalizzato a garantire l'adempimento efficace e conforme degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché dalle Linee guida e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il servizio richiesto ha l'obiettivo di garantire il pieno supporto al DPO aziendale per:

- La conformità normativa alla disciplina rilevante in materia di protezione dati personali;
- La gestione documentale, organizzativa e procedurale degli adempimenti privacy;
- Aggiornamento mappatura attività di trattamento per tutte le sedi e strutture aziendali;
- L'implementazione di misure di accountability, sicurezza e governance dei dati personali;
- La formazione continua e sensibilizzazione del personale dipendente;
- Affiancamento e presidio on-site presso le articolazioni aziendali;
- La gestione proattiva dei rischi connessi ai trattamenti dei dati personali.

Il tutto, come dettagliatamente illustrato nell'allegato Capitolato Tecnico.

Oggetto

La presente lettera invito regola lo svolgimento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e), del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di supporto specialistico al Data Protection Officer (DPO) dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

La procedura sarà espletata in modalità telematica, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA.

L'invito sarà rivolto a tutti gli Operatori Economici iscritti alla **categoria MEPA "Servizi di supporto specialistico", sotto categoria "Supporto specialistico GDPR (General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer).**

La presente gara è composta da un unico lotto unico ed indivisibile, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., funzionale ad una gestione unitaria e ottimizzata del servizio in parola.

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno eseguite dal "Soggetto Aggiudicatario" alle condizioni tutte contenute nella presente lettera invito, nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'oneri/schema di contratto, nonchè nell'offerta tecnica ed economica del medesimo.

Durata dell'appalto e opzioni

La durata dell'appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio, indicata nel contratto da stipularsi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare la seguente opzione contrattuale:

- ***Opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice,*** per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

Valore

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito "Codice"), il valore dell'appalto, comprensivo della sopra richiamata opzione, è stimato in **€ 186.666,67** IVA esclusa (di cui € 140.000,00 i.e. relativi al servizio triennale ed € 46.666,67, a titolo di opzione di proroga), come dettagliato nella seguente tabella:

Valore stimato 36 mesi i.e.	Valore proroga 12 mesi i.e.	TOTALE i.e.
€ 140.000,00	€ 46.666,67	€ 186.666,67

Tutti i valori sono da intendersi al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con i mezzi ordinari di Bilancio.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo di indicazione dei costi della manodopera.

Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., è individuato nella dott.ssa Vita Maria Piizzi, Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione Patrimonio, la quale sarà affiancata, per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, citato decreto, dal dott. Gaetano Paolo Calabrese, Collaboratore Amm.vo Senior della U.O.S. Acquisizione Servizi - Area Gestione Patrimonio dell'A.S.L. di Bari.

Il Direttore dell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 114 del d.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., sarà individuato anteriormente alla stipula del contratto.

Criterio e Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 108, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, sulla base dei criteri e dei pesi stabiliti all'art. 12 della presente Lettera Invito.

La partecipazione alla procedura, da parte del concorrente, presuppone la piena conoscenza delle norme e regolamenti in materia, nonché l'accettazione delle condizioni contenute nella presente Lettera Invito e nei relativi allegati.

ART. 2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione completa (lettera invito e correlati allegati, capitolato tecnico e capitolato d'oneri) relativa alla procedura in argomento sarà reperibile sul Portale di gara.

2.1 Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA utilizzando l'apposita funzione e dovranno pervenire entro e non oltre il termine ivi indicato.

Pertanto, non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicato.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA, entro e non oltre il termine ivi indicato. Pertanto, non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il concorrente è tenuto a monitorare e a curare la puntuale conoscenza di tutti i chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante, anche in risposta a quesiti formulati da altri concorrenti, i quali costituiscono interpretazione autentica della *lex specialis*, nonché informazioni complementari ai documenti di gara. Tanto, allo scopo di consentire la corretta formulazione dell'offerta.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (lettera invito, capitolato tecnico etc) pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Si invitano le ditte partecipanti a concentrare i chiarimenti di cui necessita in un'unica richiesta, anche al fine di consentire alla Stazione appaltante il tempestivo riscontro.

L'Amministrazione, di norma, risponderà entro 5 giorni lavorativi (escluso il sabato) dal ricevimento della richiesta e, comunque, almeno 6 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice.

I chiarimenti saranno pubblicati, entro il suindicato termine, nell'area pubblica del portale MEPA, all'interno della procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

2.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, da parte della stazione appaltante agli operatori economici, saranno inviate tramite piattaforma telematica.

E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvede all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dell'operatore, presente negli indici di cui agli artt. 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del D.lgs. n. 82/2005.

Salvo quanto disciplinato per le richieste di chiarimenti, eventuali diverse comunicazioni da parte degli operatori economici potranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo pec: patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it .

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di subappalto e/o avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa ai subappaltatori e/o agli ausiliari.

ART. 3 FORMA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

3.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.65, 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici.

3.2 Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui al successivo articolo 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, D. Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) i requisiti generali sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi di cui alla lett. b) e c) dell'art. 65 (consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane) possono partecipare alla procedura di gara, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi

d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari, tutti i partecipanti degli stessi possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice.

3.3 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive dalla stazione appaltante, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, la stazione appaltante valuterà le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.4 Altre cause di esclusione

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (***cd. Pantouflage***).

Ove applicabile, in caso di servizi o forniture rientranti un una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 53 della L n. 190/2022, gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito presso la prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità (Allegato IV) e il mancato rispetto dello

stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

3.5 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dai commi seguenti.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato dall'operatore economico offerente nel DGUE.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di accordo quadro, o non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

- ✓ **Requisiti di idoneità professionale**

Costituisce requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla presente procedura:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'Impresa ha sede (e per le Cooperative anche al Registro regionale o all'Albo Nazionale delle Cooperative) ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività pertinenti con l'oggetto dell'appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, dell'attività svolta, della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, del capitale sociale e delle generalità degli amministratori e direttori tecnici; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo e copia dell'atto costitutivo e dello statuto; detto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui quest'ultima abbia soggettività giuridica.

All'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesto di dichiarare, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso del presente requisito.

- ✓ **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

- ✓ **Requisiti di capacità tecnico - professionale**

In ragione della necessità di selezionare un operatore economico qualificato, il Partecipante, **pena l'esclusione dalla procedura**, dovrà dimostrare di aver maturato qualità professionali ed esperienze adeguate e specifiche in relazione alle prestazioni da svolgere.

A tal fine, gli operatori economici concorrenti devono possedere, alla data di partecipazione alla presente procedura e **a pena di esclusione**, il seguente requisito:

- Aver eseguito, negli ultimi 10 anni (2016/2025) antecedenti alla data di indizione della procedura di gara, almeno 3 servizi analoghi (supporto specialistico in materia di protezione dati personali e/o incarichi di DPO), presso Aziende Sanitarie Pubbliche o Private Convenzionate. Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il partecipante dovrà produrre apposita certificazione, rilasciata dai predetti Enti, contenente la descrizione del servizio affidato con relativo CIG e periodo di riferimento, nonché l'attestazione di regolare esecuzione dello stesso ovvero copia dei contratti stipulati da cui si evinca l'oggetto, la durata e le parti contraenti.

Per tale requisito è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Resta ferma la facoltà dell'Asl Bari di verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita.

3.6 Indicazioni sui Requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 3.6, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurata/GEIE, anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non previsto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento o dal consorzio ordinario.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, in quanto privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non previsto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

I requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti come segue:
- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, in quanto privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0., reso disponibile dall'Autorità nazionale anticorruzione (nel prosieguo, ANAC).

ART. 4. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 3 e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione puntuale delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento è a titolo oneroso e, qualora in sede contrattuale non sia stabilito un corrispettivo in favore dell'ausiliaria, deve comunque emergere dal testo contrattuale un interesse di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale che abbia indotto l'ausiliaria ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dalle correlate responsabilità (a titolo esemplificativo: nel caso di gruppi societari, le affiliate potrebbero avere un interesse a supportare la partecipazione della capogruppo ad un appalto senza corrispettivo, al fine di accrescere la propria immagine/reputazione o per ragioni di opportunità strategica o di consolidazione di un rapporto di collaborazione con la stessa).

La domanda di partecipazione deve specificare, altresì, se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se è utilizzato per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non sono suscettibili di avvalimento i requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, e i requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 3.5.3, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. Nell'ipotesi di avvalimento per il requisito di disponibilità dell'immobile, l'impegno deve coprire la durata dell'appalto, maggiorata di due anni.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 104 del Codice, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 104, co. 6, del Codice, la stazione appaltante consente al concorrente di sostituire l'ausiliaria entro il termine di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, co. 5, del Codice, nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria, per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, co. 15, del Codice. La stazione appaltante assegna all'operatore economico un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 5. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di

affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, quelle contemplate dall'art. 119, co. 3, del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d) del Codice, la cessione del contratto di subappalto è nulla.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare copia autentica del contratto, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, il medesimo CCNL del contraente principale ovvero un differente contratto, purchè garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto o riguardino le prestazioni prevalenti.

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto, all'art. 119 del Codice.

ART. 6. SOPRALLUOGO

Non applicabile.

ART. 7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica tramite il Portale di gara, entro il termine perentorio ivi indicato.

L'intera documentazione allegata deve essere sottoscritta, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato), rilasciata da un Ente Accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA); l'elenco dei certificati è accessibile all'indirizzohttp://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato in corso di validità, non sospeso e revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Nel caso in cui i documenti siano raggruppati in una cartella, gli stessi dovranno essere sottoscritti singolarmente con firma digitale, a pena di esclusione della procedura.

Le firme digitali apposte ai documenti devono essere conformi alla deliberazione CNIPA 45/2009.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal bando di gara/lettera di invito, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara/lettera di invito, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, co. 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- fiducia, risultato, parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile e art. 1, comma 2-bis, L.241/1990;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato … [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale – Sezione Albo Pretorio - dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

ART. 8. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i documenti di seguito specificati, in formato elettronico, firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia della procura conforme all'originale.

NOTA BENE: Si sottolinea che la documentazione firmata digitalmente non necessita della ulteriore firma autografa del soggetto dichiarante, né del documento di identità in allegato alla stessa.
Pertanto, si chiede la sola sottoscrizione in digitale della documentazione prodotta, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, sancito dagli articoli 5 e 6 del GDPR.

8.1. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) INTEGRATO

Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il concorrente dovrà compilare il DGUE già strutturato e presente sulla piattaforma, contenente la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; il documento dovrà essere opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito dei necessari poteri, compilato come da indicazioni e avuto conto delle dichiarazioni contenute nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30.6.2023 (htpps://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/202306/MINFR.REG.REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf)

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'Istanza/DGUE deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento o consorzio;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, co. 4-quater, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e il DGUE devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

8.2. Documentazione in formato digitale comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'A.N.A.C.

Documentazione in formato digitale comprovante l'avvenuto pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'A.N.A.C., nella misura e con le modalità di cui alla relativa deliberazione n. 524 del 22 dicembre 2025, reperibile sul sito web dell'ANAC.

In caso di RTI, consorzio o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

8.3. Dichiarazione sostitutiva di conformità GDPR UE 2016/679 (Allegato I)

Dichiarazione di conformità GDPR UE 2016/679, opportunamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri. In caso di partecipazione alla gara nella

forma di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete valgono, per la sottoscrizione del suddetto documento, le indicazioni precedentemente fornite per la sottoscrizione del DGUE.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC ai fini dell'eventuale esclusione dell'operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'art. 94, comma 5 lett. e), per un periodo fino a due anni.

8.4. Patto di integrità (Allegato IV)

Patto di Integrità, reso ai sensi del DPR 445/2000, compilato dal soggetto legittimato alla sottoscrizione e firmato digitalmente da quest'ultimo. La non accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8.5. (eventuale) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente, con la quale si attesta che tutti i documenti provenienti da soggetti terzi sono conformi all'originale.

8.6. Documentazione in caso di AVVALIMENTO.

Andrà resa tutta la documentazione prevista all'art. 4 della presente Lettera Invito, ai sensi di quanto indicato all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale**. La Stazione Appaltante può richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando un congruo termine non prorogabile.

8.7 (eventuale) in caso di R.T.I. già costituito

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

8.8 (eventuale) in caso di Consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

8.9 (eventuale) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

8.10 (eventuale) per le aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8.11 (eventuale) per le aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

8.12 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000
- obbliga la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 96, comma 15, D.lgs. n. 36/2023 s.m.i..

Si precisa, infine, che la documentazione di gara da inserire in copia nella busta documentazione dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del

Consorzio che partecipa alla gara;

- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

ART. 9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che costituisce offerta tecnica ed offerta economica, salvo quanto previsto dal c. 3 dello stesso articolo.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 101 c. 3 del Codice, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica (ad es. una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica), di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di

potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 10. BUSTA TECNICA

L'operatore economico deve inserire sulla piattaforma, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione relativa all'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

1. **Relazione tecnica** firmata digitalmente e redatta in lingua italiana, suddivisa in paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione, come riportati al successivo paragrafo 12 della presente lettera Invito, ossia con espresso e chiaro rinvio a ciascuno di essi, che contenga tutte le informazioni utili ai fini della valutazione ed assegnazione dei relativi punteggi da parte della Commissione Giudicatrice. La relazione dovrà, possibilmente, essere contenuta in n.20 pagine (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), esclusi indici e copertina, numerando ciascuna pagina.
 La relazione tecnica non dovrà riportare nessun esplicito riferimento a condizioni economiche, a pena di esclusione.
 Tutti i servizi proposti nell'offerta tecnica devono rispettare le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di Appalto.
2. **Contratto di avvalimento, in caso di avvalimento premiale;**
3. **Copia della certificazione** UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sub criterio 1.5;
4. **Curriculum/curricula del/i professionista/i** che l'O.E. impiegherà per le attività di supporto consulenziale specialistico, di cui al criterio 2 – sub. criterio 2.1; **copia della certificazione** UNI CEI EN 17740:2024, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sub criterio 2.2; **copia della certificazione** UNI/TS 11945:2024, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sub criterio 2.3;
5. **Curriculum del Professionista** assegnato come **Privacy Specialist e principale interlocutore**, di cui al criterio di valutazione n. 3; copia delle certificazioni richieste dai sub criteri 3.1 e 3.2; copia dagli attestati di partecipazione al/ai Master di II livello in materia di protezione dei dati personali di almeno 1500 ore (di cui al sub criterio 3.3.); comprova dell'esperienza maturata, di cui al sub criterio 3.4.;
6. **Eventuale Dichiarazione** a firma del legale rappresentante in merito all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta tecnica e/o in caso di aggiudicazione dell'appalto, ai fini dell'esecuzione della prestazione, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
7. **Dichiarazione motivata ai fini dell'applicazione degli artt. 35 c. 4, lett. a) e 36 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. (Allegato V)**: Ogni concorrente dovrà allegare alla propria Offerta Tecnica la Dichiarazione motivata di cui all'**All. V,** di eventuale sussistenza di informazioni, contenute nell'Offerta Tecnica, costituenti segreto tecnico/commerciale/industriale, propedeutica all'applicazione degli artt. 35 c. 4, lett. a) e 36 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i..

 Tale dichiarazione verrà resa dal Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione e sottoscrizione

dell'apposita modulistica su indicata, indicando tassativamente:

- ♣ le parti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico e commerciale, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, in base agli artt. 45 e 98 del D. Lgs. n. 30/2005 ("Codice della Proprietà Industriale");
- ♣ l'istituto giuridico posto a tutela della parte secretata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.) rappresentando, in modo circostanziato, le ragioni per le quali tali parti dell'offerta sono da secretare, ai sensi degli artt. 45 e 98 del D. Lgs. n. 30/2005 ("Codice della Proprietà Industriale"). Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte al diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, nei termini e modalità previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; inoltre, non saranno rese disponibili sulla piattaforma di gara, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2 del citato Decreto.

La mancata presentazione della dichiarazione in parola costituisce assenso implicito all'ostensione della propria offerta.

Resta ferma la facoltà, di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., dell'Amministrazione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non potranno essere prese in considerazione e, pertanto, saranno considerate come non rese le dichiarazioni generiche, che non precisino analiticamente quali siano le informazioni riservate costituenti segreto tecnico/commerciale o industriale, ai sensi dei citati artt. 45 e 98 del D. Lgs. n. 30/2005.

In fase di ostensione dei documenti, in linea con le previsioni normative dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., si procederà alla pubblicazione dei documenti caricati sulla piattaforma in sede di partecipazione alla gara.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione l'Amministrazione, ai sensi dell'art.36, comma 3, del D.lgs. 36/2023 s.m.i., darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i.. Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza dell'Amministrazione.

Le decisioni di cui al terzo comma dell'art. 36 del citato Decreto sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I del D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione delle decisioni.

Ai sensi del comma 5, art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 36 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., il concorrente è tenuto ad allegare ed inserire nella sezione del portale dedicata all'offerta tecnica anche una copia firmata digitalmente della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici/commerciali/industriali, nonché contenenti dati personali suscettibili di riservatezza (**È POSSIBILE ALLEGARE UN UNICO PDF - RINOMINATO "DOCUMENTAZIONE OSCURATA EX ART. 36 C. 2" - CONTENENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ADEGUATAMENTE OSCURATA, CHE DOVRÀ COINCIDERE, AL NETTO DELLE PARTI OSCURATE, CON LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA**).

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda);
- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo (se partecipa all'esecuzione dell'appalto) e delle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva, in concreto, di verificare se la carenza/mancanza dei documenti sopra indicati possa determinare l'esclusione dell'offerta, atteso che non è ammesso il soccorso istruttorio.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

La Commissione Giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/specificazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'offerta tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire alla commissione giudicatrice la valutazione di quanto offerto, comporta l'esclusione dalla gara.

ART. 11. BUSTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire sulla piattaforma, pena l'esclusione:

A) **nel campo denominato "Valore offerto", l'offerta economica triennale**;

D) **Schema di Offerta Economica** (**Allegato III**) tassativamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente, a pena di nullità dell'offerta medesima.

In caso di discordanza tra l'importo offerto inserito sul sistema e quello contenuto nello Schema di Offerta, sottoscritta digitalmente, prevale quest'ultima.

Ad ogni buon conto, si precisa che:

A. i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a 2 (due);

B. il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due).

NON sono ammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e determinano l'esclusione dalla gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 110 del Codice, con riferimento alle offerte anormalmente basse, giustificazioni o precisazioni atte a dimostrare la congruità dell'offerta prima in graduatoria.

L'offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà vincolante per 365 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Entro tale termine, l'Asl di Bari procederà a comunicare l'aggiudicazione della procedura, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n.36/2023 s.m.i..

Resta inteso, altresì, che oltre il predetto termine, le offerte rimarranno valide ed impegnative, salvo espressa dichiarazione contraria da parte dell'offerente, sino alla data di stipula del contratto e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di esito agli interessati.

L'Offerta Economica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti.

Nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'offerta economica, a pena di esclusione, non può essere

- Incompleta/parziale
- Condizionata
- indeterminata.

ART. 12. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dell'art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi.

Criterio	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Totale	**100**

Risulterà aggiudicatario della procedura l'operatore economico che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà totalizzato un punteggio più elevato rispetto all'offerta tecnica.

Nel caso in cui pervenga una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica, relativo alla qualità complessiva della proposta, è attribuito sulla base di criteri di valutazione di seguito indicati:

N°	Descrizione	Tipologia punteggi	Sub N°	Sub Criteri Di Valutazione	Punti Max
1	Organizzazione e gestione dei servizi offerti	D	1.1	**Caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi offerti** La Commissione valuterà la proposta progettuale con particolare riferimento alla completezza e al dettaglio dei servizi offerti in ossequio a quanto previsto dal capitolato tecnico.	25
		D	1.2	**Caratteristiche del software proposto** La Commissione valuterà l'usabilità, la portabilità e la configurabilità del software (modalità e funzionalità di configurazione della piattaforma, sia in termini di ruoli/permessi che di profondità funzionale). La Commissione valuterà, altresì, l'architettura del sistema, la sua tecnologia di implementazione e l'adozione della medesima piattaforma da parte di altre Aziende Sanitarie.	10
		D	1.3	**Offerta formativa** La Commissione valuterà la qualità del piano formativo, la modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratori, e-learning) e la presenza di materiale didattico di supporto.	10
		D	1.4	**Attività di auditing di I e II parte** La Commissione valuterà la specifica proposta progettuale relativa alla modalità di conduzione delle attività di auditing, nonché la qualità della documentazione di supporto alle predette attività.	8
		T	1.5	**Attività di auditing e I e II parte** La Commissione assegnerà 2 punti per il possesso, da parte del professionista/i indicato/i dal partecipante che seguirà/anno le attività di auditing, di una certificazione internazionale, in corso di validità, verificata per titoli ed esami da Organismo di certificazione accreditato secondo i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.	2
2	Valutazione competenze Operatore Economico	D	2.1	La Commissione valuterà il professionista/i indicato/i dall'O.E., che garantirà/anno le attività di supporto consulenziale specialistico in base alla multidisciplinarietà e all'esperienza maturata in ambito sanitario, in relazione alle attività richieste dal capitolato tecnico di gara.	8

		T	2.2	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI CEI EN 17740:2024, in corso di validità	1
		T	2.3	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI/TS 11945:2024, in corso di validità	1
3	Valutazione del curriculum del professionista che sarà assegnato come **Privacy Specialist e principale interlocutore** (competenza ed esperienza)	T	3.1	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI CEI EN 17740:2024, in corso di validità	1
		T	3.2	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI/TS 11945:2024, in corso di validità	1
		P	3.3	Partecipazione a master di II livello in materia di protezione dei dati personali di almeno 1500 ore	3
		T	3.4	Comprovata esperienza del Privacy Specialist, maturata **specificamente nel settore sanitario**, con incarichi continuativi in qualità di DPO e/o consulente privacy: A) di almeno 1 anno – Punti 1 B) da 2 a 5 anni – Punti 2 C) da oltre 5 anni e fino a 10 anni – Punti 3 D) da oltre 10 anni – Punti 5	5
4	Tempistica di intervento in caso di Data Breach o ispezioni dell'Autorità Garante	P	4.1	La Commissione attribuirà punteggio più alto all'offerta che propone la migliore tempistica di intervento on site, comunque entro 4 ore, in caso di data breach o ispezioni dell'Autorità Garante.	5
	Totale				80

Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Criteri Discrezionali (D).

Criteri Proporzionali (P).

Criteri Tabellari (T).

L'attribuzione del Punteggio Tecnico, per ogni criterio di valutazione cosiddetto "discrezionale" verrà attribuito da ciascun Commissario della Commissione Giudicatrice tramite un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi, la Commissione Giudicatrice calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari, con approssimazione alla seconda cifra decimale, di seguito moltiplicherà i coefficienti definitivi così determinati per il punteggio massimo disponibile per ogni su menzionato criterio di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTI

Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi insufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Inadeguato	0,1
Non valutabile	0,0

Per quanto concerne i criteri proporzionali, la **formula proporzionale** di seguito riportata serve ad assegnare i punteggi alle offerte tecniche in modo lineare, attribuendo il massimo dei punti solo alla migliore offerta e scalando proporzionalmente le altre:

Punteggio = Vi/Vmax X Pmax
Dove:

- Vi: valutazione attribuita alla ditta in esame.
- Vmax: valutazione più alta attribuita alla migliore offerta.
- Pmax: punteggio massimo previsto dal bando il criterio.

I componenti della Commissione valuteranno, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando conclusivamente, a proprio insindacabile giudizio e per ciascuno dei parametri sopra elencati, un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, in funzione dei contenuti qualitativi, della completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato.

In relazione a ciascun punteggio di natura discrezionale assegnato, in linea con quanto disposto dal "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2026-2028 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", la Commissione dovrà obbligatoriamente accompagnare i punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma aritmetica dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.

Non saranno ammesse alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) le Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo, per l'elemento di natura qualitativa, pari ad almeno **48 punti** ottenuti prima delle operazioni di riparametrazione.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la predetta soglia di sbarramento.

Non si procederà a riparametrazione nel caso di unica offerta presentata e/o ammessa.

Nel caso in cui non venga assegnato ad alcuno dei concorrenti il punteggio massimo di 80, si procederà alla riparametrazione nella modalità di seguito descritta.

Al concorrente che avrà conseguito il punteggio qualità più alto, verranno attribuiti 80 punti e, alle altre, punteggi proporzionali a quelli conseguiti, secondo la seguente formula:

Punteggio qualità Ditta considerata = 80 x P / Pmax, dove
P = punteggio assegnato alla Ditta
Pmax = miglior punteggio assegnato

Per tutti i calcoli di gara, saranno attribuiti punteggi interi e decimali **fino alla seconda cifra decimale**, che verrà arrotondata per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a 5 (cinque) e per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a 5 (cinque).

Chiarimenti

La Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame tecnico-qualitativo delle offerte, potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico - qualitativa della documentazione tecnica, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara. Il punteggio qualità sarà attribuito con il seguente procedimento: fermi restando i requisiti di minima previsti dalla documentazione di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base dell'esame della documentazione tecnica presentata dall'offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste, in merito a ciascuno degli elementi/criteri di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara - giacché inidonee - le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento. Relativamente alle offerte dichiarate inidonee non si procede né all'apertura, né alla lettura della relativa offerta economica.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo assegnabile all'offerta economica è di 20 (venti).

Per assegnare il punteggio dell'offerta economica, la Commissione Giudicatrice utilizzerà, in esito all'esame delle offerte presentate da ciascun concorrente, la formula seguente:

a) all'operatore economico che avrà proposto l'offerta con la percentuale di ribasso maggiore sarà attribuito il punteggio massimo;
b) agli altri operatori economici concorrenti, il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

Punteggio prezzo = 20 x P / Pmax, dove
P = Percentuale di sconto offerta dalla ditta in esame
Pmax= Percentuale di sconto più alta tra tutte le ditte concorrenti

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati all'offerta tecnica ed economica, in esito all'esecuzione delle rispettive operazioni di perequazione, così come sopra riportate.

Non si procederà ad una ulteriore riparametrazione del punteggio prezzo.

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio conseguente alla sommatoria dei singoli punteggi (qualitativo ed economico), in relazione ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, in esito all'esecuzione delle rispettive operazioni, così come sopra riportate.

Si precisa che, in tutti i calcoli di gara, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte apparentemente anomale, saranno attribuiti punteggi interi e decimali fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata, per difetto, in caso di terza cifra decimale fino a cinque e, per eccesso, in caso di terza cifra decimale superiore a cinque.

ART. 13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), Allegato I.3 del Codice, la presente procedura di gara dovrà concludersi entro quattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, sino all'aggiudicazione.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente al Portale di gara e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che la piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono nonché, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali, previa adeguata comunicazione ai concorrenti, tramite il portale, del link per partecipare alle sedute, giusta Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020.

Tutti i soggetti coinvolti nella procedura (RUP, Seggio di gara, Commissari, etc.) rilasceranno, ai sensi di legge, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse (artt. 51 e 93, comma 5, lett. b) e c), D.lgs. 36/2023 s.m.i.; art. 35-bis D.lgs. n. 165/2001; art. 6, comma 1, ed art. 13 D.P.R. 62/2013; art. 6-bis Legge n. 241/1990; art. 6, comma 2, del Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; artt. 6, 7, 14, del D.P.R. 62/2013; art. 51 c.p.).

Entro la data antecedente a quella fissata per la prima seduta pubblica, le ditte dovranno trasmettere al seguente indirizzo PEC: patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo mail: paolo.calabrese@asl.bari.it, la delega a partecipare, corredata del documento d'identità del delegante.

Si informa che, entro il giorno precedente la seduta, sarà inviato agli interessati il link per la partecipazione alla medesima.

Prima dell'avvio delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio provvederà ad accertare la presenza e l'identità delle persone legittimate a rappresentare le imprese in gara. Nell'ipotesi in cui venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti. I partecipanti legittimati potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale.

La gara sarà dichiarata aperta in pubblica seduta, **in modalità virtuale,** presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio, siti in Bari al Lungomare Starita n. 6, nel giorno ed all'ora riportati sul Portale.

Il Seggio di gara, presieduto da un Dirigente dell'Amministrazione e composto, altresì, da almeno due testimoni, procederà alle seguenti attività:

a) apertura telematica della "Busta documentazione" di tutte le offerte pervenute;
b) verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto prescritto nella presente Lettera Invito;
c) verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale;
d) verifica dell'assenza di cause di esclusione, di cui all'art. 94 e ss del Codice e s.m.i.;
e) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, trasmessa all'Operatore concorrente tramite il Portale;
f) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e all'ammissione/esclusione dei concorrenti, che verrà notificato a tutti i partecipanti mediante piattaforma.

13.1 Nomina della Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e dell'adeguatezza delle offerte economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

13.2. Apertura delle offerte tecniche ed economiche

Una volta conclusasi la fase di verifica amministrativa, il seggio di gara integrato dalla Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procederà alla verifica della sola presenza della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti ed ammessi.

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla disamina e valutazione delle offerte, preliminarmente in termini di conformità ai requisiti minimi prescritti nel capitolato tecnico, sulla base della Relazione di cui al precedente art. 10, punto 1, prodotta dai concorrenti, nonché alla valutazione qualitativa e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nella presente Lettera Invito, effettuata sulle sole offerte risultate conformi. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Nel giorno stabilito (e comunicato tramite la piattaforma di gara), il Presidente del seggio di gara procederà, in seduta pubblica virtuale, alla presenza della Commissione Giudicatrice:

- alla comunicazione dei risultati della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione;
- alla non ammissione alla fase successiva (apertura e valutazione delle offerte economiche) delle Ditte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo, per l'elemento qualità, pari ad almeno 48 punti, prima della riparametrazione come innanzi indicata;
- all'apertura, nella stessa seduta o in altra che sarà comunicata tramite il portale di gara, delle offerte economiche. Il sistema telematico attribuirà automaticamente il punteggio massimo previsto (20 punti) all'impresa che avrà offerto il maggior ribasso percentuale e, alle altre, punteggi proporzionali secondo la formula innanzi riportata;

- alla sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per gli elementi qualità e prezzo, elaborando la graduatoria di gara sulla base della quale sarà dichiarata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi primo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle predette operazioni, è redatta la graduatoria di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente, al RUP, i casi di **esclusione** da disporre ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, nonché per mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero per l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti contenuti nella busta amministrativa e nell'offerta tecnica.

Si precisa che qualora la documentazione tecnica di uno o più concorrenti dovesse risultare mancante o incompleta, non potrà essere integrata e che, in tale eventualità, la Commissione Giudicatrice dovrà darne immediata comunicazione al RUP, dichiarando l'offerta tecnica non valutabile o non attribuendo i punteggi relativi a singoli elementi di valutazione. Si precisa, altresì, che la mancanza o incompletezza deve essere sostanziale e non meramente formale. Se, pertanto, il dato non è presente nel documento previsto, ma è comunque reperibile in altro documento tecnico presentato, deve essere valutato e qualora la Commissione lo ritenga necessario/opportuno, tramite il RUP, si potrà chiedere al concorrente, fermo restando la **immodificabilità dell'offerta**, di indicare se ed in quale parte della documentazione tecnica presentata, sia possibile rinvenire il suddetto elemento.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, se in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

13.3. Anomalia dell'offerta

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 1, 2, 3 del Codice e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad ogni buon conto, si rammenta che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- sospendere, ribandire o non aggiudicare la gara motivatamente o aggiudicarla parzialmente;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua sia tecnicamente che economicamente;
- non dar corso all'aggiudicazione, qualora i prezzi offerti in gara risultassero superiori a quelli eventualmente determinati dal Ministero della Salute ed ai valori di riferimento pubblicati sul sito

dell'ANAC, ai sensi dell'art. 15, co. 13, lett. b), D.L. 95/2012;

- non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione CONSIP relativa ai medesimi servizi (con caratteristiche sovrapponibili) e a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti;
- non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione o accordo quadro dal Soggetto Aggregatore, più conveniente per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti.
- L'Azienda, si riserva, altresì, la facoltà di avviare il servizio, sotto le riserve, in attesa di stipulare il contratto.
- non stipulare il contratto, qualora sia intervenuto motivato provvedimento di autotutela sull'aggiudicazione;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, altresì, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

In particolare, il contratto per l'affidamento del servizio in argomento sarà stipulato in modalità elettronica dal Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, giusta delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1064 del 18/06/2019

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi previsti dall'art. 124, comma 1, del Codice, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, da calcolare nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, n. 4 del Codice. Detta garanzia deve essere costituita in formato nativo digitale, emessa dal competente Soggetto Terzo e deve essere altresì verificabile telematicamente. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 dello stesso.

Il presente contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI

Informativa

La Stazione Appaltante rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e dell'art. 9 del D.lgs. 51/2018.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita, 6 – Bari – pec protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv.ssa Elisabetta Fortunato, Dirigente, mail: dpo@asl.bari.it; ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Finalità del trattamento.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

In particolare, i dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione e della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale del Partecipante al bando di gara nonché dell'aggiudicazione e per ogni altro adempimento di legge.

I dati del Partecipante aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e le verifiche imposte dal decreto legislativo 36/2023 ss.mm.ii.

Tipologia dati.

I dati forniti dai Partecipanti e dall'Aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come personali ed

appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "sensibili e giudiziari").

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione

- soggetti interni autorizzati dal Titolare del trattamento dei dati;

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;

- terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n.97/2016.

Diritti.

In relazione al trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati o al Responsabile della protezione dei dati sopra indicati, per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

Responsabile per il riscontro all'interessato sia in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 che in caso di accesso agli atti è il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. i. m., individuato nel Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it.

Per dettagli si rinvia all'informativa Privacy in allegato alla presente Lettera Invito (Allegato II) disponibile anche nella sezione tematica "Privacy" della home page del sito internet istituzionale, all'indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.

Nomina a Responsabile esterno.

Se l'aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali di cui è titolare l'ASL BARI (es. dati di pazienti e dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'Aggiudicatario saranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'Aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28. Pertanto, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere contestualmente al Contratto, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello in allegato "Designazione del Responsabile del trattamento dei dati".

Dichiarazione di conformità

L'Operatore Economico, in fase di partecipazione, compila e sottoscrive digitalmente la "Dichiarazione di conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (Allegato I "Autocertificazione GDPR")

Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Responsabile per il riscontro all'interessato, sia in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che in caso di accesso agli atti, è il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s. i. m., individuato nel Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, al quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: patrimonio.aslbari@pec.rupar.puglia.it.

ART. 16. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto nessuna esclusa sono a carico del soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegnerà a prendere visione dei Codici di Comportamento dell'ASL Bari, consultabile sul "Portale regionale della salute della Regione Puglia": www.sanita.puglia.it, il quale ospita al suo interno i siti istituzionali delle singole Aziende ed Enti del SSR, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

In particolare, si impegnerà far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento adottati dalle singole Aziende, integrativi del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n° 62 del 16.04.2013. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'ASL di Bari, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

Il Direttore Area Gestione Patrimonio

Dott.ssa Pia Paciello

ASL Bari PugliaSalute	AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' AL REG. UE 2016/679	Rev. 1.0 Pag. 1/2 PR-01_mod_05_Autocertificazione-GDPR

All. I- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

MODELLO "Autocertificazione Garanzie GDPR"

DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI CHE COMPORTANO IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____residente in _____ alla via _____ codice fiscale_____ partita iva _____, in qualità di _____della ditta_____, con sede in _____alla via_____ (P.IVA/C.F._____), consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

D I C H I A R A

□ che il servizio/prodotto che si intende offrire NON comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche

ovvero

□ che la propria Organizzazione dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o RGPD);

□ che la propria Organizzazione NON dispone di garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse umane per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 o GDPR);

□ che le garanzie di cui sopra sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 40 del RGPD ovvero certificazione ai sensi dell'art. 42 del RGPD;

□ che le garanzie di cui sopra NON sono comprovabili tramite adesione dell'Organizzazione ad un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 40 del GDPR ovvero certificazione, ai sensi dell'art. 42 del GDPR.

□ che il servizio/prodotto che si intende offrire comporta il trattamento di dati personali di persone fisiche qualificabili:

- anonimi

- personali "comuni", in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del P*rivacy by default e Privacy by design*);
- personali "appartenenti a categorie particolari" *(dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona),* in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del Privacy by default e Privacy by design);
- personali giudiziari relativi a "condanne penali e reati", in ossequio ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, garantendo altresì la protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, ai sensi dell'art. 25 del GDPR (applicazione dei principi del P*rivacy by default e Privacy by design*).

□ che l'Organizzazione ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR contattabile come di seguito: [Ragione Sociale/Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

……;

□ che l'Organizzazione NON ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, ma ha individuato un Referente interno Privacy contattabile come di seguito: [Nome e Cognome – Tel./Cell. – email – Pec]

……..;

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali dovranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che il Fornitore aggiudicatario/affidatario si impegna sin d'ora a sottoscrivere, ove necessario.

Luogo……data……..

Firma del legale rappresentante

……

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante della ditta partecipante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A GARE D'APPALTO O ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE



La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere visione sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), **in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara e contratti.**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  **Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei Suoi dati personali?**	**ASL BARI** Lungomare Starita 6, 70123 Bari (BA) Telefono: 0805842568 email: direzione.generale@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)  **Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?**	**Dati di contatto del DPO:** email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
FINALITA' DEL TRATTAMENTO  **A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?**	**BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**  **Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali?**
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: • per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario; • per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti; • per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale; • per l'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.	I dati personali sono raccolti e trattati per l'esecuzione del contratto e adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 6 co.1, lett. b) del Reg. UE n. 2016/679 e artt. 10 Reg. UE n. 2016/679, e 2-octies, co. 1 e 3, lett. i) del d.lgs. 196/03, come modificato dal d.lgs. 101/2018, in relazione all'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Il trattamento dei dati connesso alla gestione di eventuali reclami o contenziosi e per la prevenzione e repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita trova giustificazione negli artt. 6, lett. f) e 9 lett. f), del D. lgs.196/03, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

CATEGORIA DI DATI  Quali tipologie di dati sono trattati?	TEMPI DI CONSERVAZIONE  Per quanto tempo sono conservati i dati personali?	DESTINATARI DEI DATI  A chi possono essere comunicati i dati personali?
I dati personali trattati sono riconducibili alle seguenti categorie: Dati Comuni: dati anagrafici, documento identità, dati di contatto, dati economico-finanziari, reddituali, fiscali, curriculum vitae, dati di carriera. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia. Potrebbe rendersi necessaria la raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a: • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA); • Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice Appalti); • Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; • Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AVCPass (ANAC); • Comunicazioni ed Informative Antimafia; • Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate); • S.O.A. • Impiego di lavoratori disabili; • Iscrizione al M.E.P.A/EMPULIA.	L'ASL di Bari conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I dati personali sono conservati nell'osservanza del Piano di conservazione aziendale, per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'ASL di Bari; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.	Nell'ambito delle finalità di cui sopra, i dati personali trattati verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti Uffici dell'ASL di Bari, che, per il trattamento dei dati, saranno adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali dei partecipanti alle gare d'appalto o altre procedure di selezione del contraente potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti: - ai soggetti nominati dall'ASL di Bari, quali Responsabili del trattamento dei dati, in quanto fornitori di specifici; -all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore; -all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012; -alle Autorità preposte per attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; -all'Autorità giudiziaria o Polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; -ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano. I soggetti sopra elencati, ad esclusione dei Responsabili di cui al p.to a), tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi

		titolari del trattamento e forniranno autonoma informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ASL di Bari, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente e dell'Albo pretorio on-line, dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, appalti e pubblicità legale.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare del trattamento.

DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)	
Accesso ai dati personali – art. 15 RGPD	Rettifica dei dati personali – art. 16 RGPD
Opposizione al trattamento – art. 21 RGPD	Limitazione del trattamento – art. 18 RGPD
Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 34 RGPD	Diritto al reclamo all'Autorità Garante – art. 77 RGPD
DATI DI CONTATTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI	email: dpo@asl.bari.it pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it tel.: 0805842565
PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE	Non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione.
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE	I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
FONTE DEI DATI	I dati personali sono conferiti direttamente dall'interessato. L' ASL di Bari può tuttavia acquisire taluni dati personali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti, anche tramite consultazione di Pubblici Registri, Banche dati centralizzate previste da specifiche norme di legge, ovvero a seguito di comunicazione da parte di Pubbliche Autorità.
CONFERIMENTO DEI DATI	Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico professionale nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara o l' attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

La versione aggiornata di questa informativa sarà resa disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari, nell'apposita sezione "Privacy".

[inquadra il Qrcode per accedere on-line alla sezione Privacy del sito internet istituzionale]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
ASL BARI

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI. ***CIG……***	**ALLEGATO III** **SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto:

Sig. / Sig.a _____

Nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____

sede legale in _____

Via _____

P. IVA _____

Telefono / fax / posta elettronica _____

Con riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta,

DICHIARA

di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nella Lettera Invito, nel capitolato tecnico di gara e negli altri documenti di gara, nessun escluso o eccettuato, ed esprime la seguente offerta economica:

	A) Valore a base d'asta triennale i.e.	B) Percentuale di sconto offerta	C) Prezzo offerto triennale i.e.
Servizi di supporto specialistico al DPO	€ 140.000,00	____ , ___ %	€ _____ , __

Tutti i prezzi al netto di IVA

Si dichiara altresì che la percentuale relativa all'IVA applicabile è pari al _____ (diconsi _____) per cento.

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Dichiara, altresì, che il prezzo offerto per i servizi oggetto di gara, pari ad € _____i.e., risulta remunerativo e così composto:

Descrizione costi	Importo in €uro totale offerta	Incidenza % delle componenti di costo sull'importo in €uro totale offerta
1. costi generali di amministrazione, costo professionisti, imposte e tasse		%
2. costi di ammortamento beni e attrezzature		%
3. costi consumabili		%
4. utile d'impresa		%
TOTALE *		100%

*** il totale dei costi deve essere pari al valore dell'offerta**

Si dichiara che la presente offerta è valida per un periodo di 365 giorni dalla scadenza della sua presentazione.

_____ lì, ____/____/_____

Il dichiarante

Firma digitale del legale rappresentante

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI.

PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari

e

l'Operatore economico_____,

con sede legale in _____,

Via_____,

codice fiscale /P.IVA_____,

rappresentato da _____,

in qualità di _____,

in relazione alla seguente procedura di affidamento:

Oggetto: ***PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI.***

CIG: _____

VISTI

- l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, di adozione del "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* ss.mm.ii.*;*
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato con Delibera n. 72 del 11 settembre 2013;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019 adottato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- il Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia allegato al "*Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Puglia*" vigente *ratione temporis*;
- il Codice di Comportamento ASL BARI adottato con Deliberazione del D.G. n. 470 del 21/03/2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 del 20/01/2025 "Adozione del Patto di Integrità della Regione Puglia in materia di contratti pubblici" – Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 10 del 03/02/2025.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

(Articolo 1)

Oggetto

1. Il Patto di integrità costituisce una misura per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'espletamento delle procedure di affidamento e nella fase esecutiva degli appalti pubblici banditi dall'Amministrazione.
2. Il Patto di integrità sancisce un comune impegno delle parti firmatarie a conformare la propria condotta all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza professionale e ad astenersi dal compimento di atti volti a distorcere o a influenzare indebitamente le decisioni relative alla selezione del contraente e all'aggiudicazione della gara nonché la regolare esecuzione del contratto.

(Articolo 2)

Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di commesse indette dalla Azienda Sanitaria Locale di Bari e di esecuzione dei relativi contratti

pubblici, a prescindere dalla soglia di rilevanza europea, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip S.p.A.).

2. Il Patto di integrità si applica ai concorrenti e ai soggetti affidatari delle procedure di affidamento di contratti pubblici. Gli obblighi derivanti dal Patto di integrità si estendono alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento, ai subappaltatori e, in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresa, a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.
3. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, è allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento e costituisce parte integrante del futuro contratto. Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto di integrità va sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto.
4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di affidamento di appalti e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati dall'ASL Bari. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. L'operatore economico che non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio è escluso dalla relativa procedura di affidamento.
5. Il Patto di integrità si applica, altresì, ai dipendenti della Azienda Sanitaria Locale di Bari che intervengono con compiti funzionali nelle procedure di affidamento e nella fase di esecuzione dei contratti.

(Articolo 3)

Obblighi dell'operatore economico

1. Con l'accettazione del Patto di integrità, l'operatore economico si impegna a:
 a) conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
 b) non offrire, accettare o chiedere ad alcuno, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, al fine di facilitare l'affidamento dell'appalto o per alterarne la corretta e regolare esecuzione;
 c) segnalare tempestivamente all'ASL BARI qualsiasi fatto o circostanza suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'ambito della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'ASL BARI, fatti salvi gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;
 d) dichiarare l'insussistenza di rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e comunicare qualsiasi situazione di conflitto di interessi che insorga successivamente;
 e) segnalare, per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti dell'ASL BARI coinvolti nella procedura di affidamento e/o

nella fase esecutiva del contratto d'appalto;

f) assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento al fine di limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza;

g) informare puntualmente il personale, i subappaltatori e/o i collaboratori di cui si avvale degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;

h) vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, subappaltatori e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

i) inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di risoluzione automatica del contratto medesimo, gli obblighi di cui al Patto di integrità;

j) non conferire incarichi o stipulare contratti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, con ex dipendenti dell'ASL BARI che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16−ter, del decreto legislativo n. 165/2001;

k) rendere noti, su richiesta dell'ASL BARI, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

(Articolo 4)

Obblighi dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari

1. La ASL BARI conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. La ASL BARI informa il proprio personale coinvolto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del relativo contratto circa gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, vigilando sulla loro osservanza.
3. La ASL BARI si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma 1 e che violi le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento del personale dipendente dell'ASL Bari inerenti all'ambito del Patto di integrità.
4. Qualora la ASL BARI riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento e/o alla fase di esecuzione del contratto, apre un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

(Articolo 5)

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata e adeguatamente motivata dal RUP, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto e nel rispetto del principio di proporzionalità, all'esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico.
2. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'operatore economico di uno degli obblighi indicati all'articolo 3 potrà comportare l'applicazione, da parte del Dirigente competente, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:

 a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'affidamento, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione

venga accertata nella fase precedente o successiva all'affidamento dell'appalto;

b) revoca dell'affidamento ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'affidamento dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. L'operatore economico accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. per i casi in cui emerga il mancato rispetto del Patto di integrità da parte dell'operatore medesimo. Resta ferma la facoltà per la ASL BARI di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

d) esclusione dell'operatore economico dalle procedure di evidenza pubblica indette dall'Amministrazione per 5 anni;

e) Segnalazione della circostanza alle Autorità competenti di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato.

(Articolo 6)

Efficacia del Patto di integrità

1. Il Patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative obbligazioni.

(Articolo 7)

Foro competente in caso di controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità fra la ASL BARI e l'operatore economico sarà risolta presso il Tribunale di Bari.

Luogo e data
Il Dirigente

Operatore Economico
(firma digitale del Legale Rappresentante)

ASL Bari
PugliaSalute

AREA GESTIONE PATRIMONIO

ALLEGATO V

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. n. 36/2023 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI.
CIG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dichiarazione motivata ai fini dell'applicazione degli artt. 35 c. 4, lett. a) e 36 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023

Il/la **sottoscritto**/a……

nato/a a……..(Prov……), il ……/……/……..,

residente a ……(Prov……..),

Via/Piazza ……n. ……., nella sua qualità di

titolare/legale rappresentante/procuratore legale della impresa/società ……

……., con sede legale in ……..,

Via/P.zza ……., n……, C.F. …… e

P.I. ……,

consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

☐ di **autorizzare,** ai sensi dell'art. 35 d.Lgs. n.36/2023 ss.mm.ii., successivamente all'aggiudicazione, l'accesso, da parte di terzi, alle informazioni fornite nell'Offerta presentata nell'ambito della presente procedura di gara o a giustificazione della medesima, mediante visione e/o estrazione di copia della stessa, nonchè la sua ostensione, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del citato Decreto

OPPURE

☐ di **non autorizzare**, ai sensi dell'art. 35 c. 4, l'accesso ed ogni altra forma di divulgazione, né l'ostensione, ai sensi dell'art. 36 c. 2, in relazione alle seguenti parti dell'offerta presentata nell'ambito della presente procedura di gara**,** che costituiscono segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, in base agli artt. 45 e 98 del D. Lgs. n. 30/2005 ("Codice della Proprietà Industriale"), **per le motivazioni di seguito dettagliatamente RIPORTATE E COMPROVATE, che attestano che tali informazioni (**indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione, nonché l'istituto giuridico posto a tutela della parte secretata):

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete (in quanto sia stato necessario uno sforzo economico per ottenerle)*;*
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che vanga mantenuto tale).

1. _____
2. _____
3. _____

N.B. In assenza delle suddette motivazioni dettagliate e ADEGUATAMENTE COMPROVATE, l'autorizzazione si intenderà concessa.

A tal fine, si allega copia firmata digitalmente della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici/commerciali/industriali, nonché contenenti dati personali suscettibili di riservatezza (È POSSIBILE ALLEGARE UN UNICO PDF - RINOMINATO "DOCUMENTI TECNICI PER ACCESSO AGLI ATTI" - CONTENENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ADEGUATAMENTE OSCURATA, CHE DOVRÀ COINCIDERE, AL NETTO DELLE PARTI OSCURATE, CON LA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA).

Servizio di supporto specialistico al Data Protection Officer (DPO)

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato Tecnico definisce in modo puntuale le modalità operative, le caratteristiche tecniche e le attività specifiche richieste per l'affidamento del servizio di supporto specialistico al Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Tale servizio è finalizzato a garantire l'adempimento efficace e conforme degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché dalle Linee guida e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 – Finalità

Il servizio richiesto ha l'obiettivo di garantire il pieno supporto al DPO aziendale per:

- La conformità normativa alla disciplina rilevante in materia di protezione dati personali;
- La gestione documentale, organizzativa e procedurale degli adempimenti privacy;
- Aggiornamento mappatura attività di trattamento per tutte le sedi e strutture aziendali;
- L'implementazione di misure di accountability, sicurezza e governance dei dati personali;
- La formazione continua e sensibilizzazione del personale dipendente;
- Affiancamento e presidio on-site presso le articolazioni aziendali;
- La gestione proattiva dei rischi connessi ai trattamenti dei dati personali.

Nello specifico, dovranno essere garantiti i seguenti servizi di supporto specialistico:

a) predisposizione di report semestrali, a beneficio del Titolare, finalizzati a fornire aggiornamenti sullo stato complessivo dei trattamenti effettuati e sul livello di protezione dei dati personali;
b) monitoraggio continuo e sistematico del grado di adeguatezza delle misure di sicurezza adottate per la tutela dei dati personali, con audit di prima e seconda parte;
c) definizione dei modelli organizzativi e assegnazione delle responsabilità in materia di trattamento e protezione dei dati personali all'interno della struttura aziendale;
d) supporto al Titolare e al DPO nell'elaborazione, approvazione e aggiornamento delle policy e delle procedure aziendali relative alla gestione dei trattamenti e alla protezione dei dati personali;
e) assistenza nella definizione e approvazione, da parte del Titolare, delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire la gestione dei rischi connessi al trattamento dei dati personali;
f) svolgimento di attività di analisi e valutazione dei rischi legati alla sicurezza delle informazioni e dei dati personali (Risk Assessment), incluse eventuali valutazioni di impatto sulla protezione dei dati;
g) verifica del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dei progetti aziendali, progetti regionali e nelle nuove iniziative;
h) gestione e aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento, ai sensi della normativa vigente;
i) definizione, valutazione e monitoraggio dei livelli di servizio (SLA) e degli accordi sui livelli di protezione dei dati (PLA) applicabili ai soggetti terzi coinvolti nelle attività di trattamento;
j) integrazione dei processi di conformità in materia di protezione dei dati personali con gli altri ambiti di compliance aziendale, ove pertinente e compatibile;

k) elaborazione, aggiornamento e verifica delle regole interne di sicurezza delle informazioni, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalle strutture organizzative competenti nell'ambito dei rispettivi processi operativi;
l) collaborazione, in raccordo con il Titolare e il DPO, nella definizione dei requisiti generali di sicurezza delle informazioni e degli obiettivi da perseguire in relazione ai sistemi informativi, alle tecnologie adottate e ai trattamenti di dati personali gestiti nell'ambito della struttura organizzativa del Titolare;
m) individuazione dei requisiti di sicurezza applicabili, in coerenza con la normativa vigente e con eventuali accordi contrattuali, convenzioni o ulteriori atti di regolamentazione, assicurandone l'allineamento con gli obiettivi di sicurezza stabiliti dal Titolare, con particolare riferimento al contesto operativo del Titolare;
n) predisposizione dei Piani di Sicurezza aziendali, curando il coordinamento con le unità organizzative aziendali e assicurando, anche nelle fasi di acquisizione di nuovi servizi o tecnologie, la corretta individuazione e implementazione dei requisiti di sicurezza per le attività correnti e per le nuove iniziative progettuali.

Il servizio comprenderà, altresì, l'erogazione di un'attività di supporto specialistico finalizzata alla gestione informatizzata degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), con lo svolgimento, come minimo, delle seguenti funzionalità operative:

a) gestione dei procedimenti di nomina dei soggetti autorizzati e/o designati al trattamento dei dati personali, nonché degli eventuali responsabili esterni, ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dei contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 GDPR;
b) definizione e configurazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
c) svolgimento delle attività di analisi, valutazione e gestione dei rischi correlati ai trattamenti dei dati, con predisposizione degli output documentali previsti (Risk Assessment, DPIA, ecc.);
d) gestione del Registro dei trattamenti dei dati personali, nelle fasi di realizzazione, alimentazione e aggiornamento, garantendo altresì la migrazione e l'importazione dei dati e delle informazioni già presenti nel sistema gestionale attualmente in uso presso l'Amministrazione;
e) supporto alla predisposizione e stampa delle lettere di incarico e degli atti di designazione degli autorizzati al trattamento dei dati personali;
f) supporto alla predisposizione e stampa delle informative privacy e dei moduli di consenso informato al trattamento dei dati personali, ove applicabile, in relazione alle finalità dei trattamenti;
g) predisposizione e stampa dei documenti di riepilogo e delle reportistiche richieste a fini di controllo e verifica;
h) gestione, aggiornamento e personalizzazione della modulistica aziendale necessaria a garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i modelli di informativa, i moduli di consenso e gli ulteriori atti o dichiarazioni previsti dalle procedure aziendali;
i) supporto specialistico alla gestione organizzativa e operativa delle attività attribuite all'Ufficio Privacy, con riferimento alla gestione dei procedimenti privacy, alle attività di controllo e verifica, nonché alla predisposizione, gestione e archiviazione della documentazione correlata;
j) erogazione di attività formative in materia di protezione dei dati personali, differenziate in funzione dei destinatari (ad esempio, personale amministrativo, sanitario, tecnico, dirigenziale), da realizzarsi sia in modalità frontale (in presenza) sia mediante piattaforme di e-learning, con possibilità di monitoraggio delle attività formative svolte e rilascio degli attestati di partecipazione;
k) redazione di pareri formali, su richiesta, in materia di protezione dati personali. I pareri dovranno essere redatti in forma scritta, secondo uno schema coerente con le best practice in materia, e dovranno includere:

- una ricostruzione normativa sintetica ma puntuale;
- un'analisi del contesto di trattamento specifico;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- le conclusioni con le eventuali raccomandazioni operative.

Per lo svolgimento del servizio, l'Operatore Economico dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un professionista qualificato che assumerà il ruolo di principale referente operativo per le attività inerenti la protezione dei dati personali, con funzioni di interlocutore dedicato e con compiti di **Privacy Specialist,** dotato di competenze specifiche in materia di privacy e protezione dei dati personali, coerenti con i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle pertinenti norme tecniche di riferimento.

Art. 3 - Strumento per la governance

Per l'intera durata contrattuale, è richiesta altresì la messa a disposizione, comprensiva della manutenzione evolutiva e correttiva, di un **servizio software Privacy Management, in modalità SaaS,** per la gestione informatizzata degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), comprensivo di **integrazione con il sistema di gestione del personale (HR)** della Stazione Appaltante.

Il sistema dovrà essere:

- fornito **in modalità Software-as-a-Service (SaaS)** su servizi cloud qualificati ACN QC almeno di livello 1;
- **interoperabile** con i principali sistemi informativi dell'Ente mediante interfacce e servizi applicativi basati su standard aperti e protocolli sicuri (es. REST/JSON, SOAP/XML, HTTPS/TLS), garantendo la cooperazione applicativa, la sicurezza dei dati e la tracciabilità delle operazioni, nel rispetto della normativa vigente;
- **modulare e scalabile**, per adattarsi all'organizzazione privacy dell'Ente (modello centralizzato o distribuito);
- dotato di **cruscotti di controllo avanzati con indicatori di stato, sistemi di notifica e strumenti di monitoraggio** in ottica di accountability;
- **accessibile tramite browser web**, senza necessità di installazioni locali;
- **conforme alle Linee Guida AGID sull'interoperabilità tecnica delle PP.AA.**

Il sistema dovrà offrire almeno le seguenti funzionalità:

a) Registro dei trattamenti con workflow di compilazione e aggiornamento distribuito;
b) Generazione automatica delle informative agli interessati (art. 13-14 GDPR);
c) Gestione delle nomine/autorizzazioni/designazioni;
d) Redazione e gestione della documentazione contrattuale (nomine, accordi, lettere di incarico);
e) Modulo per la **Valutazione di Impatto (DPIA)** conforme all'art. 35 GDPR, con funzionalità di pre-assessment, analisi del rischio, misure di mitigazione, calcolo del rischio residuo e generazione automatica del report;
f) Registro delle violazioni dei dati personali (Data Breach), con tracciabilità delle segnalazioni;
g) Registro delle richieste degli interessati ai sensi degli artt. 15-22 GDPR;
h) Modulo per la pianificazione e gestione di attività di audit privacy, con checklist personalizzabili e tracciamento dei rilievi;
i) Gestione delle attività correttive con assegnazione interna ai responsabili delle unità organizzative;

j) Connessione automatica con il sistema di gestione del personale dell'Ente (HR), al fine di garantire:

1. allineamento dei nominativi del personale interno autorizzato ai trattamenti;
2. associazione automatica tra incarichi e attività di trattamento;
3. aggiornamento continuo in base a modifiche dell'organigramma o dell'assegnazione di ruoli.

k) Supporto ai principali protocolli di autenticazione federata (LDAP, SAML 2.0, OpenID Connect, CAS);
l) Gestione dei profili utente differenziati per ruolo, con sistema granulare di permessi (lettura, scrittura, approvazione);
m) Accesso sicuro via HTTPS/TLS.

Il sistema deve essere conforme agli standard internazionali di cui alle ISO/IEC 27001, 27017 e 27018 e dovrà garantire:

- Analisi dei requisiti organizzativi;
- Configurazione dell'istanza software con personalizzazione documentale;
- Importazione una tantum dei dati pregressi da basi dati esistenti, applicativi, fogli di calcolo;
- Attivazione del connettore HR e verifica del corretto popolamento dei dati;
- Sessione formativa da remoto di almeno 4 ore destinata al DPO, team privacy e utenti referenti;
- Accesso a manuale aggiornato on-line e documentazione operativa.
- Help desk di secondo livello, via email e telefono
- Tempo di presa in carico massimo: 2 ore lavorative;
- Tempo di risoluzione massimo: 2 giorni lavorativi;
- Aggiornamenti evolutivi e correttivi del software offerto.
- Hosting in cloud conforme ai requisiti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);
- Backup periodici, alta disponibilità e disaster recovery;
- Garanzia di interoperabilità e portabilità dei dati senza vincoli (assenza di lock-in);
- Disponibilità minima garantita del servizio SaaS: ≥ 99% mensile;
- Tempo massimo di inattività programmata: ≤ 4 ore/mese, con preavviso.

Il software di Privacy Management richiesto dovrà essere dotato di un **cruscotto operativo (dashboard)** accessibile agli utenti con profilo amministrativo (es. DPO, referenti privacy, direzione), che consenta di **visualizzare in modo sintetico e immediato lo stato complessivo degli adempimenti privacy** gestiti attraverso la piattaforma.

Il cruscotto dovrà presentare **indicatori grafici e/o numerici**, aggiornati in tempo reale, relativi almeno ai seguenti ambiti:

- **Registro dei trattamenti**:
 - Numero totale dei trattamenti censiti;
 - Percentuale di completamento media dei singoli record;

 - Trattamenti non aggiornati negli ultimi 12 mesi;
 - Trattamenti in attesa di approvazione (se previsto workflow).
- **Valutazioni d'impatto (DPIA)**:
 - Numero di DPIA in corso, concluse, archiviate;
 - Esiti delle DPIA suddivisi per livello di rischio residuo;
 - DPIA scadute o non rivalutate nei termini previsti.
- **Data breach**:
 - Numero di segnalazioni ricevute;
 - Violazioni in attesa di classificazione o chiusura;
 - Eventi notificati all'Autorità Garante.
- **Richieste degli interessati**:
 - Numero di richieste pervenute e tipologia (accesso, rettifica, opposizione, ecc.);
 - Stato delle richieste (aperte, evase, fuori termine);
 - Alert per richieste in scadenza.
- **Terze parti e incarichi**:
 - Numero di incarichi/nomine attivi per ruolo (designati, autorizzati, amministratori di sistema, responsabili, contitolari);
 - Incarichi non firmati, non distribuiti, o in scadenza;
 - Copertura dei trattamenti in rapporto ai soggetti autorizzati.

Il cruscotto dovrà inoltre includere un sistema di **alert visivi e notifiche** che evidenzi situazioni critiche o inadempienze (es. trattamenti non rivalutati, DPIA scadute, nomine mancanti). Dovrà essere possibile **filtrare e esportare i dati visualizzati** per fini di audit o rendicontazione, in formati aperti (es. CSV, Excel, PDF).

L'interfaccia del cruscotto dovrà essere **intuitiva e responsive**, con accesso rapido alle aree funzionali di approfondimento mediante collegamenti diretti ("drill down") agli oggetti documentali o operativi corrispondenti.

A conclusione dell'appalto, il fornitore uscente dovrà consegnare i dati al Titolare del Trattamento e impegnarsi a collaborare con il fornitore subentrante per permettere di acquisire i dati di cui trattasi nella nuova piattaforma scelta da ASL BA, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 4 – Durata dell'appalto

L'appalto deve essere espletato per la durata di tre anni a decorrere dal verbale di avvio del servizio, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi.

Art. 5 – Valore dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara, per l'intera durata triennale, è di **euro 140.000**, iva esclusa come per legge.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

L'operatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- **Iscrizione alla Camera di Commercio per attività pertinenti all'oggetto dell'appalto;**
- **Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a gare pubbliche**

Inoltre, l'operatore economico deve possedere il seguente requisito, alla data di partecipazione alla procedura in oggetto:

- Aver eseguito, negli ultimi 10 anni (2016/2025) antecedenti alla data di indizione della procedura di gara, almeno 3 servizi analoghi (supporto specialistico in materia di protezione dati personali e/o incarichi di DPO), presso Aziende Sanitarie Pubbliche o Private Convenzionate. Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il partecipante dovrà produrre apposita certificazione, rilasciata dai predetti Enti, contenente la descrizione del servizio affidato con relativo CIG e periodo di riferimento, nonché l'attestazione di regolare esecuzione dello stesso ovvero copia dei contratti stipulati da cui si evinca l'oggetto, la durata e le parti contraenti.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

L'aggiudicatario dovrà garantire:

- Presenza presso la sede legale della Stazione Appaltante (U.O.S. Privacy - Lungomare Starita n. 6 - 70123 BARI) per almeno 60 giornate lavorative annue;
- Attività di audit di prima parte presso le sedi dell'ASL BARI (almeno 24 audit/anno);
- Attività di audit di seconda parte presso i fornitori dell'ASL BARI (almeno 24 audit/anno);
- Attività di supporto operativo on-site/on-line presso le articolazioni aziendali (almeno 60 giornate/anno);
- Reperibilità telefonica e via email nei giorni lavorativi e feriali;
- Risposta scritta alle richieste di pareri, entro 5 giorni lavorativi;
- Supporto immediato e presenza on-site, entro 4 ore, in caso di Data Breach o ispezioni dell'Autorità Garante;
- Pianificazione e partecipazione a riunioni mensili con il DPO, i componenti dell'Ufficio Privacy e la Direzione Generale.

Art. 8 – Criteri e Valutazione offerta tecnica

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati:

N°	Descrizione	Tipologia punteggi	Sub N°	Sub Criteri Di Valutazione	Punti Max
1	Organizzazione e gestione dei servizi offerti	D	1.1	**Caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi offerti** La Commissione valuterà la proposta progettuale con particolare riferimento alla completezza e al dettaglio dei servizi offerti in ossequio a quanto previsto dal capitolato tecnico.	25
		D	1.2	**Caratteristiche del software proposto** La Commissione valuterà l'usabilità, la portabilità e la configurabilità del software (modalità e funzionalità di configurazione della piattaforma, sia in termini di ruoli/permessi che di profondità funzionale). La Commissione valuterà, altresì, l'architettura del sistema, la sua tecnologia di implementazione e l'adozione della medesima piattaforma da parte di altre Aziende Sanitarie.	10
		D	1.3	**Offerta formativa** La Commissione valuterà la qualità del piano formativo, la modalità di erogazione (lezioni frontali, laboratori, e-learning) e la presenza di materiale didattico di supporto.	10
		D	1.4	**Attività di auditing di I e II parte** La Commissione valuterà la specifica proposta progettuale relativa alla modalità di conduzione delle attività di auditing, nonché la qualità della documentazione di supporto alle predette attività.	8
		T	1.5	**Attività di auditing e I e II parte** La Commissione assegnerà 2 punti per il possesso, da parte del professionista/i indicato/i dal partecipante che seguirà/anno le attività di auditing, di una certificazione internazionale, in corso di validità, verificata per titoli ed esami da Organismo di certificazione accreditato secondo i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.	2
2	Valutazione competenze Operatore Economico	D	2.1	La Commissione valuterà il professionista/i indicato/i dall'O.E., che garantirà/anno le attività di supporto consulenziale specialistico in base alla multidisciplinarietà e all'esperienza maturata in ambito sanitario, in relazione alle attività richieste dal capitolato tecnico di gara.	8
		T	2.2	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI CEI EN 17740:2024, in corso di validità	1
		T	2.3	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI/TS 11945:2024, in corso di validità	1
3	Valutazione del curriculum del professionista che sarà assegnato come **Privacy Specialist e principale interlocutore** (competenza ed esperienza)	T	3.1	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI CEI EN 17740:2024, in corso di validità	1
		T	3.2	Possesso della certificazione di profilo professionale UNI/TS 11945:2024, in corso di validità	1
		P	3.3	Partecipazione a master di II livello in materia di protezione dei dati personali di almeno 1500 ore	3
				Comprovata esperienza del Privacy Specialist, maturata **specificamente nel settore sanitario**, con incarichi continuativi in qualità di DPO e/o consulente privacy:	5

		T	3.4	A) di almeno 1 anno – Punti 1 B) da 2 a 5 anni – Punti 2 C) da oltre 5 anni e fino a 10 anni – Punti 3 D) da oltre 10 anni – Punti 5	
4	Tempistica di intervento in caso di Data Breach o ispezioni dell'Autorità Garante	P	4.1	La Commissione attribuirà punteggio più alto all'offerta che propone la migliore tempistica di intervento on site, comunque entro 4 ore, in caso di data breach o ispezioni dell'Autorità Garante.	5
	Totale				80

ASL Bari
PugliaSalute

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N.36/2023 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI. **CIG XXXXXXXXXXXXXXX**	**SCHEMA DI CONTRATTO/ CAPITOLATO D'ONERI**

ASL Bari
PugliaSalute

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Sommario

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 4
ART. 2 DEFINIZIONI 4
ART. 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 4
ART. 4 OGGETTO 4
ART. 5 DURATA E CORRISPETTIVO 5
ART. 6 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 5
ART. 7 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE 6
ART. 8 REQUISITI E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 7
ART. 9 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 7
ART. 10. REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI 8
ART. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9
ART. 12 TRASPARENZA 10
ART. 13 RUP – DEC – INADEMPIMENTI E PENALI 10
ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA 11
ART. 15. RISERVATEZZA 11
ART. 16 RISOLUZIONE 12
ART. 17 RECESSO 13
ART. 18. DANNI, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA 14
ART. 19 SUBAPPALTO 14
ART. 20. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
ART. 20.2 OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 15
ART. 22. RESPONSABILE DELLA COMMESSA/REFERENTE OPERATIVO PRIVACY SPECIALIST 16
ART. 23. FORO COMPETENTE 16
ART. 24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 16
ART. 25. CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE 17
ART. 26. SPESE CONTRATTUALI 17

ASL Bari
PugliaSalute

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

ART. 27 CLAUSOLA FINALE 18

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ASL della Provincia di Bari, nel seguito per brevità anche "ASL Bari", con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 6, codice fiscale/partita iva 06534340721, in persona del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, Dott.ssa Pia Paciello, delegato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019

E

La Ditta_____, con sede legale in _____ N.___, _____ (__), con codice fiscale n. _____, con P. Iva n. _____ n. R.E.A. _____, cap. sociale Euro _____,__, in persona del suo Legale Rappresentante/Amministratore Unico _____, nato/a a _____ (_____) il _____, cod. fisc. _____, residente a _____ (__) in _____ n. _____, EMAIL _____, PEC _____, Tel. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "*Appaltatore*")

PREMESSO

a) l'Asl della Provincia di Bari ha necessità di procedere all'affidamento del servizio di supporto specialistico al Data Protection Officer (DPO) aziendale;

b) che, con Deliberazione del Direttore Generale n……del……. è stata indetta apposita procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., a lotto unico e indivisibile, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108, comma 2 lett. b), del citato decreto;

c) che il sottoscrittore del presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura, giusta Determinazione Dirigenziale n. del / / , e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare il servizio oggetto del presente contratto e ad eseguire le correlate prestazioni, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nelle seguenti clausole contrattuali;

d) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dalla Lettera Invito, dal Capitolato Tecnico e dagli ulteriori documenti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

e) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, la quale - anche se non materialmente allegata - ne forma parte integrante e sostanziale, tra cui idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. *(v. art. 14)*, nonché polizza RC professionale da rinnovare per tutta la durata del presente contratto, *(v. art. 18);*

f) che questa Amministrazione ha espletato i prescritti controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., ivi compresa la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011, tramite il portale della Banca

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001458/2026

Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, all'esito della quale non risultano esservi iscrizioni a carico della società aggiudicataria.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nella medesima e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata, l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.

Art. 2 Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

- ✓ *Amministrazione Contraente/ Stazione Appaltante*: l'ASL della Provincia di Bari;
- ✓ *Contratto*: il presente atto comprensivo degli allegati e dei documenti in esso richiamati;
- ✓ *Appaltatore o Fornitore*: l'impresa Aggiudicataria.

Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
 a. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, richiamati nell'art. 1 co. 1 e 2, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 b. dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative applicabili in materia di contratti di diritto privato, dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, dal D. Lgs. 51/2018, dal D. Lgs. n.81/2008, dalla L. n.136/2010, dalla L. n.190/2012 e dal D. Lgs. n.33/2013, dalla L.R. n.4/2010.
2. Le clausole contrattuali si intendono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, fermo restando che ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi contrattualizzati, migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a modificare, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 4 Oggetto

L'oggetto del presente contratto, come compiutamente definito nel Capitolato Tecnico, è il servizio di supporto specialistico al Data Protection Officer (DPO) dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

Art. 5 Durata e Corrispettivo

1. La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio dei servizi oggetto di appalto, fissata al…….

2. Il corrispettivo triennale rinviene dall'Offerta economica formulata in sede di gara dall'Appaltatore, che sebbene non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ed è pari ad €…….

3. E' prevista l'opzione di proroga delle prestazioni contrattuali, per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal presente contratto ovvero alle condizioni economiche di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, per un valore pari ad €…….

4. Il presente contratto potrà avere:

- una durata inferiore a quella indicata, in caso di raggiungimento anticipato del valore contrattuale;
- una durata superiore a quella indicata, qualora nell'arco temporale di vigenza del contratto non sia stato raggiunto il valore del contratto medesimo.

Art. 6 Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

1. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella propria Offerta.

3. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, gli ulteriori oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

4. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria al corretto adempimento delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle relative al trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione del contratto.

5. In particolare nei corrispettivi, così come precisati in offerta, per le prestazioni effettuate dall'appaltatore, si intendono incluse tutte le seguenti componenti di costo:

a) Imposte e tasse;
b) Premi di assicurazione per responsabilità civile;
c) Oneri diretti e riflessi per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
d) Spese generali di amministrazione;
e) Spese di assistenza e manutenzione per i mezzi e apparecchiature informatiche messi a disposizione ai fini dell'esecuzione del servizio.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti *ratione temporis*.

7. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. I servizi affidati all'Appaltatore non potranno essere interrotti per alcun motivo e dovranno essere garantiti sempre ed in ogni caso.

9. Nel caso di eventi di carattere straordinario e non attualmente prevedibili, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di rimodulare il servizio.

Art. 7 Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, qualora la stessa sia dovuta a dolo o colpa, nonchè in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto, in particolare, ai parametri di qualità prescritti dalle norme vigenti;

c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno fornite dall'Amministrazione contraente per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o dei suoi assistenti all'uopo incaricati;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del/i nuovo/i Responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in fase di presentazione offerta e stipula del presente contratto, le eventuali successive variazioni della ragione sociale, nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari, soggetti agli accertamenti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione contraente, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia;

e) prestare il servizio nei confronti dell'Amministrazione contraente secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente contratto, nella lettera Invito, nel capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, così come proposte in sede di gara;

f) curare l'aggiornamento professionale del proprio personale;

g) fornire tutti i prodotti/attrezzature necessari per l'espletamento del servizio.

Art. 8 Requisiti e qualità delle prestazioni

L'appaltatore si obbliga a garantire i livelli di qualità ed efficienza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, nonché dall'offerta tecnica prodotta in sede di gara.

Art. 9 Personale addetto al servizio

1. L'appaltatore, per lo svolgimento del servizio, si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualifica professionale, come indicato nel progetto tecnico proposto in sede di gara.
2. Il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.
3. Considerato l'ambiente in cui sono chiamati ad operare, i dipendenti della ditta sono tenuti al vincolo della riservatezza in merito a quanto possa venire a loro conoscenza su fatti o circostanze inerenti le attività dell'Azienda Sanitaria, come infra meglio specificato.
4. L'appaltatore dovrà fornire all' Azienda Sanitaria (in particolare al RUP e al DEC), prima della stipula del contratto, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti e dei loro sostituti operanti nell'Azienda medesima, riportante la loro qualifica professionale.
L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente le eventuali modifiche della composizione del personale addetto al servizio, intervenute successivamente alla stipula del presente contratto, trasmettendo al RUP e al DEC l'elenco nominativo aggiornato dei dipendenti e dei loro sostituti dedicati alla commessa, riportante, altresì, la relativa qualifica professionale.
In caso di utilizzo di nuovo personale, la ditta appaltatrice si obbliga a fornire, all'atto della comunicazione medesima, dimostrazione completa dell'assolvimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento agli adempimenti in materia assistenziale e previdenziale.
L'omessa osservanza di tale adempimento comporta l'applicazione delle penali previste nel presente contratto.
L'elenco del personale dovrà essere corredato di fotocopia dei relativi attestati di qualifica degli operatori.
5. L'appaltatore deve curare, inoltre, che il proprio personale:
a) effettui correttamente il servizio assegnato;
b) segnali subito agli uffici competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
c) non esegua ordini impartiti da personale diverso dal DEC o relativo referente aziendale;
d) rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
e) tenga un comportamento improntato all'educazione ed alla correttezza sia nei confronti degli operatori che degli utenti delle strutture dell'ASL BA.
6. L'appaltatore sarà tenuto all'immediato allontanamento del personale che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari per l'espletamento del servizio e a provvedere alla sua immediata sostituzione, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda stessa.
7. L'appaltatore si obbliga ad:
a. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
b. adempiere a tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti addetti alle attività contrattuali, assumendo a proprio carico i relativi oneri e dandone di-

mostrazione all'Azienda e, segnatamente, applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa;

c. uniformarsi a tutte le disposizioni di servizio e norme regolamentari emanate dall'ASL BA.

8. Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- ✓ mantenere, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile
- ✓ osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo i dettami della legge sulla privacy che sarà compito dell'aggiudicatario impartire
- ✓ garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti
- ✓ attenersi alle direttive impartite dal DEC o relativo referente aziendale per quanto concerne le modalità operative specifiche del servizio, anche attraverso incontri formativi ed informativi ritenuti necessari

9. L'ASL BA si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

10. In caso di assenza, ferie, malattia, infortunio del lavoratore o per qualsiasi motivo che ne comporti l'assenza, l'Appaltatore dovrà provvedere a sostituirlo, avvalendosi sempre di soggetti qualificati con pari requisiti, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante, nel rispetto della pianificazione concordata con il DEC.

Art. 10. Revisione prezzi contrattuali

Ai prezzi dei servizi oggetto del presente contratto si applicherà la revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 60, co. 2 lett. b) e co. 4 quater del Codice nonché dall'art. 10 e ss. dell'allegato II.2 bis.

Poiché il CPV associato all'appalto (79998000-6 Servizi di assistenza professionale) rientra nella tabella D1 – Allegato II.2 bis, l'indice da utilizzare ai fini della revisione è l'"Indice dei Prezzi alla produzione dei Servizi (PPS) – alla voce individuata tramite l'attività ATECO [702] "Attività di consulenza gestionale".

Tale indice pubblicato sulla piattaforma "esploradati.istat.it", costituisce il parametro ufficiale da assumere per il calcolo della revisione

Ai sensi dell'articolo 12, co. 1 dell'Allegato II.2-bis del Codice, l'indice di riferimento è relativo al mese di aggiudicazione del presente contratto e, la variazione dello stesso, viene rilevata con frequenza annuale.

La revisione è determinata confrontando il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione con il valore disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente qualora la variazione dell'indice, in aumento o in diminuzione superi la soglia del 5%. In tal caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di rilevazione, ai prezzi contrattuali sarà applicata una variazione pari all'80% dell'eccedenza dell'indice rispetto alla predetta soglia del 5%.

Qualora la variazione rimanga pari o inferiore al 5%, non si procede ad alcuna revisione e continuano ad applicarsi i prezzi originari.

I prezzi revisionati trovano applicazione unicamente alla data di efficacia della revisione. In ogni caso, la revisione non produce effetti retroattivi e non può incidere su prestazioni già eseguite.

Art. 11. Fatturazione e pagamenti

1.Le fatture dovranno essere inviate, per la registrazione contabile ai fini fiscali, all'Area Gestione Risorse Finanziarie della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

Il codice IPA della ASL di Bari è il seguente: UFUHO2.
In ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il numero di CIG relativo alla presente procedura nonché la c.d. tripletta di identificazione costituta da:
1) Identificativo dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>: si specifica che il numero ordine in Asl Bari è identificato da area/serie/numero;
2) Data di emissione dell'ordine da riportare nel campo 2.1.2.3 <Data>;
3) Identificativo del soggetto (EndPointID) che ha emesso l'ordine da riportare nel campo 2.2.2.5. <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi. Tale codice coincide con il codice ufficio ordinante di NSO che per la Asl Bari è: 0201:LJIJT5.

Competente all'emissione degli ordini e alla liquidazione delle correlate fatture è l'Area Gestione Patrimonio.

2. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza ……., in relazione alle prestazioni erogate.

3. I pagamenti dei servizi saranno effettuati nei termini di cui all'art. 4, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 231 del 09.10.2002, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 09.11.2012.

4. I prezzi offerti dall'Appaltatore si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano dall'osservanza di tutte le condizioni e le prescrizioni derivanti dall'offerta presentata da ritenersi omnicomprensiva anche delle quote di spese generali ed utili d'impresa.

5. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n° 136 del 13.08.2010 e ss. mm. ii., come dettagliati nel successivo art. 20.

6. L'Appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 136/2010, ha comunicato all'ASL della Provincia di Bari le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.

7. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di conti dedicati accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. a mezzo bonifico bancario/postale, i cui estremi identificativi, le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sugli stessi sono stati comunicati ai competenti Uffici ASL BA, preventivamente alla stipula del contratto.

8. Nel caso di contestazione da parte della Asl Bari per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di notifica della contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con pec dall'Amministrazione Contraente.

10. Il pagamento delle fatture, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Dec o suoi assistenti, sarà effettuato entro 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura. In caso di contestazione ovvero di dichiarazione di non regolare esecuzione del servizio, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 12 Trasparenza

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) che si obbliga a non versare ad alcun, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contatto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 RUP – DEC – INADEMPIMENTI E PENALI

1. Il RUP, ai sensi dell'art. 15 e All.I.2 del D. Lgs n. 36/23, è la dott.ssa Vita Maria Piizzi, Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione del Patrimonio.

2. Il DEC è individuato, ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, nel ……., che potrà avvalersi di propri assistenti per lo svolgimento degli adempimenti di competenza.

3. Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.
Il DEC verificherà il rispetto dei termini e modalità di erogazione del servizio svolto con il Responsabile della commessa nominato dalla ditta aggiudicataria; in esito a tale verifica sarà redatto apposito verbale. Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.
Il Responsabile della ditta, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine mas-

simo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'amministrazione contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali nella misura variabile tra 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e 1,5‰ (unovirgolacinquepermille) dell'ammontare netto contrattuale (IVA ed oneri della sicurezza esclusi), da determinare in relazione all'entità dell'inadempimento, e non possono comunque superare il 10% (diecipercento) di detto ammontare.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Azienda provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del periodo in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Resta inteso che la Asl risolverà il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali irrogate raggiunga il 10% dell'importo triennale contrattuale.

In caso di applicazione di penali, resta inteso che la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo del tutto o in parte.

Art. 14 Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii., ha prestato cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. _____, rilasciata da _____, iscritta all'Albo delle banche al n. ____, per un importo di **€ _____,_** pari al ___% del valore complessivo del presente contratto. Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 6 e gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2 del predetto decreto.

2. La cauzione ha validità di **36 mesi** e sarà svincolata alla scadenza del contratto medesimo e previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dai precedenti capoversi, l'ASL BA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia integralmente all'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15. Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste da capitolato, o comunque in relazione ad esso, e di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività contrattuali.

2. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. L'Appaltatore è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D. Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Art. 16 Risoluzione

1. L'Amministrazione, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, **potrà** risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dell'art. 1360 c.c. e dell'art. 122 D.lgs. n. 36/2023, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore si è trovato in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
b) perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;
c) reiterata esecuzione di servizi non conformi alla documentazione tecnica;
d) cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
e) applicazione delle penali pari o superiore al 10% del valore del contratto;
f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte DEC o del Referente aziendale delle relative strutture;
g) accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
h) violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto;
j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il contratto sarà risolto qualora - successivamente alla stipula del contratto - venga rilasciata nei confronti dell'Appaltatore comunicazione o informazione antimafia interdittiva, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

2. L'Amministrazione **dovrà** risolvere il contratto, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dell'art. 1360 c.c. e dell'art. 122 D.lgs. n. 36/2023, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. L'Amministrazione, inoltre, si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-*bis* c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-*bis* c.p., 346-*bis* c.p., 353 c.p., 353-*bis* c.p..

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 D.L. n. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014.

4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno per l'affidamento a terzi del servizio.

5. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell'appalto;

b) in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dell'ASL di Bari", aggiornato con Deliberazione D.G. n. 164/2017, integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013.

6. In caso di risoluzione del contratto, l'ASL Bari incamererà, a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023, nonché al Codice Civile.

Art. 17 Recesso

1. L'Amministrazione Contraente si riserva espressamente la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni con Legge 07 Agosto 2012, n. 135 e dell'art. 21, comma 5, della Legge Regionale n. 37 del 01/08/2014, in caso di attivazione di iniziative da parte del Soggetto Aggregatore/Centrale di committenza regionale o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP, avente ad oggetto i servizi appaltati.

2. L'Amministrazione può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671 c.c., per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

3. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione Contraente potrà, altresì, recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi prestati. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento, purché le prestazioni siano state correttamente ed a regola d'arte eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. L'Amministrazione Contraente eserciterà la facoltà di recesso con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC, ovvero con lettera raccomandata A/R.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all' Amministrazione Contraente.

6. Si applica, per tutto quanto non espressamente previsto, l'art. 123 D. Lgs. 36/2023.

Art. 18. Danni, responsabilità professionale e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dello stesso Appaltatore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore, a tal fine, ha presentato copia della polizza professionale n. ……..accesa con la compagnia assicurativa ……., attualmente in corso, per un massimale R.C.T. di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), a copertura della responsabilità relativa alle prestazioni oggetto del presente contratto e che tale documento, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

3. Detta polizza, dovrà tenere indenne l'Amministrazione Contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché í terzi, per qualsiasi danno l'Appaltatore possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi servizi, da trattamento dei dati personali etc.

4. Il massimale della polizza assicurativa s'intenderà per ogni evento dannoso o sinistro purché reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

Art. 19 Subappalto

1. L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato all'atto dell'offerta, potrà subappaltare, previa autorizzazione espressa da parte della Asl di Bari, le parti del servizio indicate in fase di partecipazione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 D.lgs. 36/2023 s.m.i..
2. L'Appaltatore provvederà a corrispondere ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
3. Pertanto, restano a carico dell'Appaltatore i conseguenti adempimenti obbligatori previsti dal precitato articolo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane responsabile, in via esclusiva, nei confronti dell'ASL BA della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile

nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari.

4. L'Appaltatore, con il presente contratto, assume ogni responsabilità civile e penale in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con il presente servizio. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Bari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai subappaltatori e/o ai loro ausiliari. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, in corso d'esecuzione dello stesso, l'ASL BA accerti eventuali inadempimenti del subappaltatore. In tale ipotesi, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente appalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 119 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Art. 20. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 s.m.i..

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20.2 Obblighi del Subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. In caso di subappalto di parte dei servizi oggetto del presente contratto, nei prescritti limiti di legge e nella percentuale dichiarata dall'Appaltatore in sede di gara, l'impresa subappaltatrice/subcontraente assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

2. Nel caso descritto al precedente capoverso, la suddetta impresa subappaltatrice/ subcontraente dell'aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione all'ASL della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari sub contraenti, tenuto conto che l'appaltatore è il principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, con ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto

Art. 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 36/2023.

2. I crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione Contraente possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e quest'ultima può opporre rifiuto a tale cessione, nei termini previsti dal medesimo articolo di legge; l'eventuale istanza di cessione dei crediti dovrà essere tassativamente inoltrata al RUP e, per conoscenza, All'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BA. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al

presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22. Responsabile della Commessa/Referente Operativo Privacy Specialist

1. Con la stipula del presente contratto l'Appaltatore individua nel Sig. _____ nato a _____ il ____, cod. fisc. _____, residente a _____ alla Via _____, il Responsabile della commessa e nel sig…… il referente operativo Privacy Specialist, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione Contraente e, in particolare, del DEC (o suoi assistenti) e del RUP.

2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC: _____; i dati di contatto del Privacy Specialist sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC: _____.

Art. 23. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, rimarrà competente il Foro di Bari.

Art. 24. Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. A sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Amministrazione contraente esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione contraente delle

modalità e dei contenuti di detta menzione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a conformare i trattamenti di dati personali di cui è titolare l'Amministrazione contraente al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali ed al Codice in materia di protezione dei dati personali.

6. L'Appaltatore si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il quale integrerà il presente contratto.

7. L'amministrazione contraente rende le seguenti informazioni, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016:

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ASL BARI, con sede legale al Lung. Starita n.6– pec: protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
- Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Elisabetta Fortunato, Dirigente U.O.S. Privacy, mail: dpo@asl.bari.it;

ad entrambi è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati.

8. I dati dell'Appaltatore sono stati acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili e per le verifiche imposte dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

9. I dati forniti dall'Appaltatore rientrano tra i dati classificabili come personali ed appartenenti anche a categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 6-10 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "giudiziari").

10. l trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure informatiche e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

Art. 25. Codice di comportamento - Divieto di pantouflage

1. L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal vigente "Codice di Comportamento dell'ASL BARI", integrativo del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL BARI che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da un periodo inferiore ai tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Asl Bari nei suoi confronti.

Art. 26. Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione, in caso di uso, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

ASL Bari
PugliaSalute

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Art. 27 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà a detti accordi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Amministrazione Contraente

Per l'Appaltatore

Il sottoscritto _____, quale Amministratore Unico/legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 6 (Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Requisiti e qualità delle prestazioni), Articolo 10 (Revisione prezzi contrattuali), Articolo 13 (Inadempimenti e penali), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Art. 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 23 (Foro competente), Articolo 25 (Codice di comportamento - Divieto di pantouflage), Articolo 26 (Spese contrattuali) ed Articolo 27 (Clausola finale)

Per l'Appaltatore

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su:

☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA a pubblicazione

☐ NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare

☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001700 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001458 DEL 20/07/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Perchinunno Mariapia	*Firmato digitalmente il 15/07/2026 08:39*
Responsabile di fase ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 36/2023	Calabrese Gaetano Paolo	*Firmato digitalmente il 15/07/2026 09:09*
RUP	Piizzi Vita Maria	*Firmato digitalmente il 15/07/2026 09:30*
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	*Firmato digitalmente il 15/07/2026 10:30*